Anno XXXV - Maggio 1960 Sped. in abbon. postale (gruppo 3°)

Perfice Munus!...

FORMAZIONE E ATTIVITÀ SACERDOTALE

RASSEGNA MENSILE DI VITA PRATICA PER IL CLERO

ATTI DELLA SEDE APOSTOLICA

Il Radiomessaggio di Sua Santità per le celebrazioni Mariane in Torino

*Domenica 27 marzo u.s., alle ore 12, dopo la recita dell'*Angelus Domini *dal balcone del Suo studio privato dinnanzi a numerosa folla che sostava in Piazza San Pietro, il Santo Padre ha diretto un Radiomessaggio alla popolazione di Torino, nella circostanza della inaugurazione di una statua della Vergine Immacolata sul Monte dei Cappuccini dominante la città.*

Eccone il testo:

Venerabili Fratelli e diletti figli!

Recitato l'*Angelus* al cospetto della folla di Piazza S. Pietro, il Nostro pensiero si porta con particolare gioia a Torino, che ha scelto questa domenica *Laetare* per un tributo di amore alla Immacolata di Lourdes.

Amiamo immaginarvi, diletti figli, attorno al vostro zelantissimo Arcivescovo, il Cardinale Maurilio Fossati, e raccolti su le pendici del colle dei Cappuccini, su cui la primavera distende i suoi primi colori. Questa visione richiama l'altra, di cui fummo felicemente spettatori, delle indimenticabili giornate del Congresso Eucaristico Nazionale del 1953.

Ci piace vedere l'odierno rito solenne nella scia radiosa di fervore e di sante intraprese, che quel memorabile Congresso ha lasciato nella vostra città. Voi oggi, è vero, onorate la Vergine Santa: ma ogni atto di omaggio, a Lei rivolto, si risolve in un più stretto legame col Figlio suo, Gesù benedetto; ed a null'altro tende la devozione a Maria SS.ma, che a rendere più robusta, pronta ed operante la nostra fede,

più ardente la nostra carità, e più sentito e fecondo l'impegno cristiano: *per Mariam ad Iesum*.

Questo è il significato delle apparizioni di Lourdes. Ed è tanto bello che la presente cerimonia sia intimamente connessa con le meraviglie di Lourdes, che anzi sia sbocciata come un fiore, proprio davanti alla grotta della Immacolata, trovando oggi il suo trionfale coronamento. L'antica cancellata della grotta, donata agli operai Torinesi dal Venerabile Fratello Pierre Marie Théas, è stata dunque collocata su cotesto colle; sicchè il ricordo del messaggio di Massabielle rimarrà legato, in modo anche visibile, nell'immagine mite e benedicente della Madonna, che d'ora in avanti guarderà sorridente verso la città di Torino, città di santi, città di benefattori insigni di tutta l'umanità, a proteggere e custodire chi prega, chi soffre, chi lavora.

Diletti figli!

Affinchè la vostra gioia sia completa, Noi corrispondiamo al vostro desiderio di udire la Nostra parola. Questa giunge a voi come in eco al messaggio di Lourdes.

Ebbene, chi vuole meritare le compiacenze del Signore Gesù e della Madre Sua, cammini diritto nella via del bene, senza tentennamenti e senza compromessi; rifugga dal peccato, fonte di ogni infelicità e squilibrio, anche materiale, e operi il bene: cioè pratichi la carità, le opere di misericordia, la giustizia, l'onestà: e tutto questo nella luce irradiante della Eucaristia, che deve soavemente permeare le menti e le volontà. Solo così l'uomo ha la gioia interiore, la vera pace.

Amiamo rammentarvi un pensiero del vostro glorioso Vescovo San Massimo: «la pace di Cristo è concessa a chi non ha in sè il dissidio dei peccati... E' infatti cosa degna che una incorrotta volontà possieda quel Salvatore, che una verginità immacolata ha generato: e come Maria lo portò illibatamente, così anche la vostra anima deve custodirlo senza macchia. In Maria infatti fu come una figura delle nostre anime: poichè come Cristo ha cercato nella Madre la verginità, così ha voluto l'integrità del nostro affetto» (*S. Maximi Taurinensi, Hom.* 21; *ML* 57, 269).

La Nostra confortatrice Benedizione Apostolica viene a confermare ciascuno di voi nel santo proposito; e ad attirare su la diletta Torino la continua abbondanza dei doni celesti. Raggiunga essa il venerabile Fratello Nostro Cardinale Arcivescovo; i diletti Pastori delle diocesi della Regione Conciliare Piemontese ed il Vescovo di Lourdes, costì riuniti in edificante esempio di preghiera; i dirigenti e le maestranze di tutti gli opifici di Torino; i malati, i sofferenti, i piccoli; la gioventù generosa e promettente, le singole famiglie, affinchè in tutti sia la pace di Dio.

SACRA CONGREGAZIONE
DEI SEMINARI E DELLE UNIVERSITA' DEGLI STUDI

Preces pro parentibus a seminariorum alumnis recitandæ

PRO VIVIS

Pater, Ave *et* Glòria.

I.

Ad Deum Patrem

℣. Flecto gènua mea ante Patrem Dòmini nostri Iesu Christi.

℟. Ex quo omnis patèrnitas in caelis et in terra nominàtur. (*Eph.* 3, 14-15).

Oratio

Deus, qui nos patrem et matrem honoràre praecepìsti: praesta, quàesumus, ut parèntes nostri, tibi humìliter servièntes, ab òmnibus sint adversitàtibus liberi, et ad pràemia sempitèrna, te auxiliànte, pervenìre mereàntur. Qui vivis et regnas in sàecula saeculòrum.

℟. Amen.

II.

Ad Christum Dei Filium

℣. Gàudeat Pater tuus et Mater tua.

℟. Et exùltet quae gènuit te. (*Prov.* 23, 25).

Oratio

Dómine Iesu Christe qui Mariae et Ioseph súbditus, aetáte, sapiéntia et grátia profecísti: concéde propítius, ut, eórum suffragántibus méritis, nos, cum paréntum nostrórum gáudio et exultatiòne, divínam vocatiónem secúndum propòsitum tuum pie custodiéntes, bonitátem et disciplínam et sciéntiam addiscere valeámus. Qui cum Patre et Spíritu Sancto vivis et regnas in sáecula saeculórum.

III.

Ad Spiritum Sanctum

℣. Tulérunt Iesum paréntes eius in Ierúsalem.

℟. Ut sisterent Eum Dómino. (*Luc.* 2, 22).

Oratio

Reple, Sancte Spíritus, nostrórum corda paréntum; et fac, ut, eórum exémplo, quamplúrimi de pópulo christiáno, ad glóriam Nóminis tui, in Ecclésiae bonum et animárum salútem, filios suos

Dómino commodáre laeténtur. Qui cum Patre et Fílio vivis et regnas in sáecula saeculórum.

℟. Amen.

Indul. partialis Seminariorum alumnis quingentorum dierum *semel in mense, et indulgentia plenaria si alumni quotidie per integrum mensem eandem recitationem pie persolverint.* (*S. Pænit. Apost., d.* **13** *m.* ***augusti*** *a. D.* 1959: *Acta Apost. Sedis, LI* [1959], *pag.* 655-656).

PRO DEFUNCTIS

Ant. Si iniquitátes.

Psalmus 129

De profundis clamo ad te, Dómine, audi vocem meam!

Fiant aures tuae inténtae * ad vocem obsecratiónis meae.

Si delictórum memóriam serváveris, Domine, * Domine, quis: sustinébit?

Sed penes te est peccatórum vénia, * ut cum reveréntia serviátur tibi.

Spero in Dóminum, * sperat ánima mea in verbum eius;

Expéctat ánima mea Dóminum, * magis quam custódes auroram.

Magis quam custódes auróram, * expéctet Israël Dominum,

Quia penes Dóminum misericórdia * et copiósa penes eum redémptio:

Et ipse rédimet Israël * ex ómnibus iniquitátibus eius.

Réquìem aetérnam.

Ant. Si iniquitátes observáveris, Dómine: Dómine, quis sustinébit?

℣. A porta ínferi.

℟. Erue, Dómine, ánimas eórum.

℣. Requiéscant in pace.

℟. Amen.

℣. Dómine, exáudi oratiónem meam.

℟. Et clamor meus ad te véniat.

℣. Dóminus vobíscum.

℟. Et cum spíritu tuo.

Oratio

PRO PATRE

Deus, qui nos patrem et martem honoráre praecepisti: miserére cleménter ánimae patris mei, eiúsque peccáta dimítte: meque eum in aetérnae claritátis gáudio fac vidére. Per Dóminum.

PRO MATRE

Deus, qui nos patrem et matrem honoráre praecepísti: miserére cleménter ánimae matris meae, eiúsque peccáta dimítte: meque eam in aetérnae claritátis gáudio fac vidére. Per Dóminum.

PRO PATRE ET MATRE

Deus, qui nos patrem et matrem honoráre praecepísti: miserére cleménter animábus patris et matris meae, eorúmque peccáta dimítte: meque eos in aetérnae claritátis gáudio fac vidére. Per Dóminum.

℣. Réquiem aetérnam dona eis, Dómine.

℟. Et lux perpétua lúceat eis.

℣. Requiéscant in pace.

℟. Amen.

Indulg. trium annorum *toties quoties omnibus fidelibus qui Ps.* 129: **De Profundis** *pie recitaverint*; quinque annorum *singulis mensis novembris diebus;* plenaria, *suetis condicionibus, dummodo quotidiana recitatio per integrum mensem producta fuerit.* (*Breve Ap.*, 11 *aug.* 1736: *Ench. Ind., ed.* 1952, *n.* 585).

Indulg. trium annorum *omnibus fidelibus qui orationem* Deus, qui nos... *pie recitaverint*: plenaria, *dummodo recitatio quotidie peracta sit, ac in integrum mensem producta.* (*Sacra Pænit. Apost.*, 12 *septembris* 1935: *Ench. Ind., ed.* 1952, *n.* 598).

S. CONGREGAZIONE DEL S. OFFIZIO

Libro e censura

Nel Convegno dei revisori ecclesiastici, il 16 *novembre* 1959 *l'Em. Cardinale Alfredo Ottaviani, Segretario della Suprema Sacra Congregazione del S. Offizio, ha tenuto la prolusione il cui testo integrale riteniamo opportuno riportare*:

Victor Hugo ha nel suo tristemente famoso libro *Notre Dame,* un capitolo dal titolo: « Ceci tuera cela », nel quale è asserito che il libro distruggerà la Chiesa.

La demoniaca profezia naturalmente non si è avverata nè si avvererà, lo sappiamo bene: il libro, qualunque esso sia e qualunque sia il fantastico numero di volumi che vedranno la luce in avvenire, non potrà mai cancellare o rendere vane le parole di quell'unico libro che è luce inestinguibile, verità insopprimibile, garanzia di vita eterna. In questo unico e divin libro sta scritto: « *Portae inferi non praevalebunt adversus eam!* ».

Ma c'è purtroppo un altro senso nel quale quelle parole: « *Ceci tuera cela* » possono avverarsi: il nostro pensiero si vela di velo di mestizia quando immaginiamo quante anime vengono avvelenate o inquinate dalla melma trasudata dalle pagine di tanta lette-

ratura oscena, quante luci di fede sono offuscate dalle nebbie oscure dei libri degli atei e quanti vacillamenti sono provocati anche da tanta letteratura, che, pur non essendo oscena o blasfema, insinua il dubbio, l'incertezza, lo smarrimento, instradando le menti per vie nuove che non sono le vie del Signore.

La Chiesa è madre. Può una madre restare inerte, limitarsi a compiangere, volgere lo sguardo inorridito quando il figlio sta per accostare al labbro l'orlo del calice che contiene veleno?

L'intervento della Chiesa nei fatti della dottrina costituisce una parte integrante del suo mandato e potere fondamentale, ed è attestato dalle origini più remote, anzi primitive, della Chiesa. Non debbo ricordarvi io come San Pietro non abbia esitato un istante a mettere in guardia i fedeli contro certi « *magistri mendaces, qui introducent sectas perditionis* » (II Petri, II, 1), e contro quelli che falsavano il senso delle lettere in San Paolo « *in quibus sunt quaedam difficilia intellectu, quae indocti, et instabiles depravant* » (II Petri, III, 16).

E San Paolo nel suo « *argue, obsecra, increpa* », imposto a Timoteo, intende difendere specialmente gli incauti fedeli che ascoltano « *magistros prurientes auribus* » (II Timot., IV, 3). E' un atto di autorità, indubbiamente; ma l'autorità della Chiesa è servizio, non arbitrio; è forza, non violenza; adempimento di un dovere, non usurpazione; è un medicare, non un ferire. Da quando in qua dobbiamo, proprio noi cattolici, porre l'autorità sul banco dei rei, e, invece di obbedire con affetto, chiederle a denti stretti se le sue carte sono in regola?

Fare la storia di questi interventi della Chiesa nei secoli, non occorre; a seconda dei tempi, delle circostanze, delle civiltà, avevano luogo e si svolgevano comunque, senza essere nè negati nè posti in controversia se non da coloro che ne erano la causa o anche solo le occasioni, e finivano poi per essere le vittime della loro pertinacia.

Non senza una profonda veridicità un eretico recente, appena di ieri, il Loisy, diceva che la storia della Chiesa è punteggiata nel corso dei secoli da cimiteri più o meno copiosi di eretici e di eresie. L'eresia muore, la Chiesa vive, l'eresia sta sempre coi crocifissori, la Chiesa col Crocifisso.

La Chiesa istruisce, sì, educa, avverte; ma non può limitarsi a questo soltanto, come vorrebbero quelli, che, escluse misure di prevenzione, di indice, di sanzione, pretenderebbero che essa si affidasse al buon senso, alla dignità, alla raggiunta maturità, specialmente delle persone studiose.

Non assistiamo forse ogni giorno al desolante spettacolo di moltitudini che seguono le seduzioni o di una brillante oratoria o di uno stile ammantato di estetica e di un ragionar flessuoso invitante verso vie nuove?

Il mondo, specialmente nei nostri giorni, è invasato da una brama di novità, non tutte regolate e innocue: si parla di ordine nuovo, di nuovo pensiero, di verità relativa, di morale dei tempi nostri, di nuova teologia.

Dovunque si opera la devastazione dei principi più sani, delle tradizioni più venerande, dei fondamenti più sacri del sapere cristiano, persino delle stesse fonti della Rivelazione.

E' proprio quando più necessaria apparisce l'opera preservatrice e regolatrice della Chiesa, proprio ora le si vogliono spuntare le armi della difesa.

Ma la Chiesa continua a fare quel che ha sempre fatto, quel che deve fare, e guai se non lo facesse! E' un atto di vita: vita sua, vita dei suoi figli. E' un atto di magistero di Colei che è la maestra, a nome e nelle veci di Cristo. Non è più Chiesa, se non è maestra; e se non corregge non è maestra. Insegnare implica anche correggere, poichè la verità non si porge agli uomini senza respingere gli errori.

Per ciò che riguarda i modi e le forme secondo cui la Chiesa interviene, soprattutto oggi, non bisogna troppo correre e precipitar le cose, dando addosso al sistema vigente. Ha con sè questo vecchio sistema la prova dei secoli, ha l'esperienza di quasi un mezzo millennio. Può presentare degli inconvenienti, si potranno suggerire miglioramenti, ma non certo quelli che escludano qualsiasi forma preventiva o repressiva del male.

C'è in particolare la questione dell'Indice. L'Indice, si dice, è carico di rami secchi. Il novanta per cento dei suoi nominativi è perento e non si sa nemmeno perchè ospiti certi nominativi. C'è però da documentare se quello che è secco oggi, non era verde ieri, e seppure oggi si potrebbe fare una revisione, ciò non vuol dire che in passato la Chiesa, pur sfidando la impopolarità, non abbia agito rettamente, come il tempo gliene ha dato testimonianza. Ciò che ieri la Chiesa condannò, ieri riempiva il mondo, e a condannarlo la Chiesa mostrò quanto sia grande il suo coraggio.

Il mito del *XX Secolo* di Rosenberg era imposto in tutte le scuole del Reich e in Paesi satelliti. La Chiesa non esitò a condannarlo.

Oggi sanno leggere quasi tutti: ma ben pochi sanno pensare. Soprattutto nei temi di studio, un orecchiante e un saputo è ancora più inerudito dei rozzi, e a differenza dei rozzi confessi, è inerudibile perchè crede di sapere il fatto suo.

La segnalazione dei libri da non leggere è come la segnalazione stradale: nessuno si offende per i segni che regolano il traffico, con la scusa che lui è uomo intelligente e pratico, e capisce da sè.

Non è senza la massima attenzione e i più sapienti accorgimenti che la Chiesa compie i suoi interventi. Soprattutto non li compie mai con quella animosità che i nemici e i figli fuggitivi le ascrivono in simili occasioni. Non si capirebbe che gusto potrebbe provarci la Chiesa, che utilità riportarne. C'è più profitto a giudicare col mondo, c'è più gusto di natura corrotta a blandire l'errore che a condannarlo. Affermare la verità conculcata è sempre affrontare un violento, disarmarlo. La Chiesa, infatti, ci ha quasi sempre rimesso, lì per lì, nel compimento di questo dovere: è diventata impopolare, è stata ingiuriata, anche i buoni ha lasciato perplessi e un po' intimiditi.

Se i canoni 1393, 1395 e 1399 fossero più adeguatamente osservati, si potrebbero evitare tante umiliazioni sia ai Revisori sia agli Autori e i conseguenti danni agli Editori, e si potrebbero anche diminuire gli interventi della Santa Sede; ma queste sono questioni di attuazione pratica e non di principio.

Quello che fa tanta meraviglia e che costituisce un indice dello smarrimento esistente anche tra le persone più colte è che, a volte, riprovato dalla Santa Sede un libro, non basti questo semplice fatto a indurre a scrutare con più diligente occhio clinico e trovare i lati deboli del libro stesso.

No! Si esige che la Chiesa si spieghi, si giustifichi: ci si rivolge alla madre come i figli che l'accusano di abuso di potere e le chiedono ragione del suo operato, invece di ripiegarsi su se stessi, di cercare perchè mai il Superiore, che ha pur le grazie dello stato e tutte le accortezze di studio e di riflessione, abbia emesso il suo giudizio negativo.

Molte volte ci si perde a cercare chi sia stato a denunziare il libro invece di riflettere sul libro stesso e quasi si svaluta il senso e la ragione di una riprovazione solo perchè si sospetta che essa sia provocata da una determinata fonte o corrente di idee.

Il fatto poi che persone colte non si accorgano di certe manchevolezze, mostra quanto sia vano il lamento di coloro che dicono che Roma scoraggia con i suoi interventi: Roma incoraggia a studiare quando indica che c'è del veleno da evitare, e, se non si è capaci di scoprirlo, non si deve parlare di dotti umiliati.

Nella Curia Romana, del resto, non è mai uno solo a giudicare, son molti; molti a vicenda s'illuminano e si condizionano. Non si va mai in fretta. Non si obbedisce a stimoli esterni ed occasionali. Non si condanna un libro in un'ora di cattivo umore.

Il segreto, si dirà, il segreto!... Ma il segreto è la prima e più elementare condizione perchè su un giudizio di estrema delicatezza non abbia a insorgere il clamore della piazza, non abbia a infiltrarvisi l'insidia di chi non cerca la gloria della Chiesa, ma la propria.

Dato che quel che si fa lo si debba fare, non lo si potrebbe far meglio? si domanderà da ultimo. Oh, certo, nessuno ne è più convinto di me. Quel che non accettiamo, e non è infatti accettabile, è la disobbedienza, insolente o perfida, perchè la disobbedienza aperta o coperta è sempre rivolta, è ribellione. Nè vale distinguere tra obbedienza esterna e interna.

Del resto in questi ultimi anni la Chiesa più che delle condanne ha usato delle correzioni e dei rimedi: per esempio, prescrivendo che non si facciano traduzioni di un'opera infetta e che non si facciano nuove edizioni senza correzioni, se il libro è correggibile, oppure che si ritirino dal commercio i volumi ancora invenduti, come fa l'Autorità civile quando proibisce la vendita dei commestibili guasti. Ma a volte non si può fare a meno della pubblica condanna. Scorrete, ecco quel che vi dico, scorrete le condanne degli anni più recenti: su nessuna potrei temere di parlarvi con la medesima serenità e fermezza, nel tono stesso con cui vi ho parlato sinora.

Certi interventi della Santa Sede hanno destato meraviglia quando si trattava di libri con l'« Imprimatur ». Questi interventi però dimostrano come occorra da parte dei Revisori e dei Censori maggior oculatezza, anche se sono dotati di competenza, e come l'ufficio di Roma sia quello di dare, al momento opportuno, quegli allarmi o squilli che, pur riguardando un determinato libro, investono teorie pericolose di persone, alle quali non si può negare una dose di buone intenzioni, ma nelle quali si riconosce l'infatuazione per certi orientamenti.

Valga ad esempio qualcuno degli interventi circa i libri di sessuologia o d'iniziazione matrimoniale, che sembra diventata in questi ultimi tempi la preoccupazione principale e la sostanza del ministero sacerdotale a certi infatuati di tale letteratura.

Si dirà che un « Monitum », una « Instructio », un « Decretum » possano ovviare, meglio che una condanna di libro, al propagarsi di false idee.

In parte ciò è vero, ma non è esauriente. L'efficacia di una misura, che ha anche un carattere di sanzione personale, è molte volte più producente e ammonitrice che non una grida di ordine generale.

Non ha, per esempio, emanato forse il Sant'Offizio un « Monitum » per mettere in guardia dai pericoli di un indiscriminato sostegno della dottrina dell'amplesso riservato? Eppure quanti ancora scrivono su quel tema, senza porre quelle giuste riserve che un argomento di tante conseguenze morali richiede!

Miei cari, il problema della revisione delle letture, delle riserve e delle misure concernenti il libro in genere e in specie il libro che tocca la fede e la morale è gravissimo e impellente.

La Chiesa, pia madre, appunto perchè pia, vuole essere aiutata a compiere il suo ufficio con pietà materna, ma, appunto perchè madre, vuole che sia compresa anche la sua giusta severità, basata sulla responsabilità di chi deve evitare che i suoi figli siano scandalizzati.

Le vostre discussioni, i vostri saggi consigli siano tali che valgano a portare un utile contributo alla edificazione delle anime.

Siano le vostre prudenti e mature consultazioni fonte di utili considerazioni anche per la Chiesa, affinchè tanto il Supremo Organo cui è demandato di difendere la santa dottrina della fede e dei costumi, quanto i singoli Vescovi, maestri e giudici nelle loro Diocesi, possano esercitare il loro ufficio « servando cum moderamine pietatis iustitiam ».

E soprattutto siamo docili a chi ha l'autorità del Magistero e sente tutto il peso del comando dell'Apostolo: « Depositum custodi ».

Abbiamo il Pastore della Chiesa che ci guida: a Lui e a Coloro che insieme con Lui hanno il magistero, affidiamoci con serena fiducia; anche se le tenebre oscurassero tutto il mondo, ci sarà sempre una luce: ci sarà Lui, il Papa!

Il Sacramento del Perdono

Siamo lieti di annunziare che è stato pubblicato un libro del Rev.mo Canonico Giuseppe Rossino, Rettore del Convitto Ecclesiastico della Consolata, dal titolo «*Il Sacramento del Perdono*». Il dotto e competente e specializzato Autore, nel redigere questa Sua opportunissima opera, ebbe l'intento di fare un omaggio al Suo Santo Predecessore nel governo del Convitto Ecclesiastico, *S. Giuseppe Cafasso,* in occasione del 1° centenario del suo beato transito. Infatti le dottrine del nuovo trattato sono quelle che, attraverso la dotta e profonda esposizione di S. Eccellenza Rev.ma Mons. Bertagna, ci giunsero dal Cafasso e sono patrimonio secolare del Convitto torinese.

Si tratta di un vero trattato in italiano scritto con l'intento di dare ai Sacerdoti la struttura dottrinale del grande Sacramento che purtroppo molti sacerdoti vanno amministrando in modo sempre più scialbo, avulso dalle grandi linee dogmatiche e morali che lo regolano. In questi ultimi anni sono usciti molti Manuali di «pastorale» sulla Confessione e vanno a ruba perchè oggi si ama più la praticaccia che la dottrina. Però una pastorale che non sia sorretta da solide basi dottrinali serve ben poco e rischia di cadere in un superficialismo pericoloso.

Al trattato vero e proprio l'illustre Autore ha fatto seguire alcune Appendici specializzate sul trattamento pastorale delle singole categorie di penitenti. E noi siamo lieti ed onorati di pubblicare, come saggio del Libro quello che riguarda «La Confessione degli Ammalati».

Siamo certi, e lo auguriamo di cuore, che questo nuovo trattato sul «Sacramento del Perdono» avrà una larghissima diffusione tra i Sacerdoti, i direttori di anime, i confessori ecc. Si potrà avere il volume di circa 500 pagine rivolgendosi al Santuario della Consolata in Torino, Via Maria Adelaide, 2. Il prezzo di copertina è di L. 1600. Esula dalla pubblicazione ogni scopo di lucro poichè l'edizione è molto accurata e con rilegatura in tela.

Al Rev.mo Can. Giuseppe Rossino le nostre congratulazioni ed i migliori auguri di buon successo a gloria di Dio e della Vergine Consolata ed a vantaggio delle anime.

La confessione dei malati

Se per tutte le anime affidate alle sue cure il confessore deve sentire una trepidazione per la loro salute spirituale, quanto più per quelle che, alle soglie dell'eternità, stanno per varcare il traguardo della vita e fissarsi in uno stato ove gli sbagli non sono suscettibili di correzione. Desidero dire una parola pastorale per aiutare il confessore.

Per procedere con ordine, parlerò delle tentazioni cui vanno soggetti i malati, del modo di confessarli, della frequenza, e di altre modalità accidentali.

Si tenga presente che la malattia modifica fortemente il carattere e le disposizioni psicologiche della persona. Un velo di tristezza avvolge l'anima di chi è attanagliata dal dolore, ed è solo attraverso questo velo che si vedono le cose. Le principali tentazioni che stringono il malato sono la ribellione a Dio che si presenta alla sua mente come un essere crudele; l'abbattimento per la persuasione che tutto ciò che sente rovesciarsi addosso sia castigo di Dio; infine la tentazione di dannarsi per l'insufficienza delle confessioni, del dolore e della penitenza: può quindi essere compromessa la stessa speranza. Alla tentazione di ribellione concorrono spesso situazioni veramente tragiche, povertà, abbandono dei loro cari, perversità degli amici, inefficacia delle cure, stanchezza percepita e sentita dei parenti, insuccessi di ogni genere che sfociano nell'accasciamento fisico e morale. Inspiriamo in queste anime che soffocano gli spiragli della fede e diciamo loro che Dio è padre e non può essere crudele o cattivo verso i suoi figli. Facciamo appello ai loro stessi sentimenti e diciamo loro: «Lei vuol bene ai suoi figli, ai suoi cari. Ebbene crede che Dio sia meno buono di Lei? Noi non vediamo, ma è certo che la sofferenza è per il nostro bene. Dio non può volere il vero male dei suoi figli». Bisognerà cercare di portare la volontà del malato a rassegnarsi accettando la volontà di Dio, altrimenti il prezioso tesoro della sofferenza va perduto.

Non bisogna esigere tutto di colpo. Solo Maria ebbe la forza sovrumana di dire subito a Dio: «Fiat mihi secundum verbum tuum»; le altre creature, più o meno fragili, ci giungono lentamente o per gradi. Un po' di risentimento e di ribellione cova nel cuore di quasi tutti i sofferenti. Quando con infinita pazienza avremo portato il malato ad abbandonarsi nelle mani di Dio, accettando le sue disposizioni, faremo un passo avanti tentando di guidarlo più in alto. Da conquistato cercheremo di farlo conquistatore e lo esorteremo ad offrire la sofferenza e le noie per la conversione delle anime. Quanti eroismi si scoprono al letto dei malati. Mi convinco sempre di più che le cliniche sono le vere case della divina misericordia. Serviamoci per questo anche del sussidio di libri e giornali. Non pretendiamo che i malati recitino lunghe e complicate preghiere. Siamo molto larghi dall'esonerarli dall'eventuale peso di preghiere obbligatorie o di uso. Ma sostituiamo queste formule col nocciolo di ogni preghiera: «Signore, sia fatta la tua

volontà ». Abituiamo i malati a pregare così. Anche Gesù ce ne dà l'esempio nell'orto degli ulivi. Confortiamo il penitente col pensiero che al suo capezzale maturano capitali immensi di meriti. Il dolore passa, il merito non passa più. Il confessore però abbia una buona dose di pazienza e non si stupisca nel sentire le lagnanze del penitente, le sue tentazioni di ribellione, il suo impazientirsi, l'inclinazione alla bestemmia contro Dio, a lasciare la preghiera che giudica inutile. Dopo tanti assalti a Dio per espugnarlo ed ottenere la salute, sorge la tendenza a svalutare la stessa devozione; anzi non stupisca neppure nel sentire che il penitente nonostante tante promesse ha imprecato contro Dio, contro la vita e contro tutti, con una rabbia indomabile. E' la miseria umana e la debolezza della nostra umanità che geme sotto il peso della croce. Nessuno deve meravigliarsi che chi sale il Calvario carico della croce, soccomba alle volte e cada sfinito e affranto: non resta che rialzarsi e riprendere quota. Dopo questo nulla è perduto. Del resto, molta responsabilità va data alla depressione, conseguenza inevitabile dello stato dell'infermo. Il confessore che pretendesse di vedere anime a soffrire senza lamento e senza gemiti dimostrerebbe o di non avere cuore o di non essere mai passato per le vie della sofferenza. Non si legge che Gesù sia salito in croce sorridendo.

La seconda tentazione che coglie gli ammalati è l'idea che tutto il cumulo di dolori che si rovescia su loro sia come lo scoppio della collera di Dio, irritato per i loro peccati. Peccato e castigo sono talmente saldati insieme che l'uno attira l'idea dell'altro. Ricordate la scena evangelica. Alla vista del cieco-nato i discepoli di botto domandano a Gesù chi ha peccato perchè piombasse un simile castigo sul capo del disgraziato. Nella loro testa qualcuno era certamente responsabile: o lui o i suoi genitori. Ma Gesù sfata questo pregiudizio e risponde che ciò è avvenuto senza colpa di nessuno, ma disposto unicamente per la gloria di Dio. Questa pagina di Vangelo ci deve servire moltissimo al letto dei malati. Molte tragedie resterebbero misteri inestricabili se non ci fosse la luce che si proietta da questa pagina di Vangelo. Come mai si trovano anime bellissime bersagliate dalla sfortuna e torturate dalla sofferenza? La stessa vita di tanti Santi e di Maria SS. resterebbe un enigma indecifrabile se il dolore fosse sempre e solo indice dello scoppio della collera divina.

Ricordiamo ai malati penitenti che Dio dà la croce anche agli ottimi per poterli coronare di gloria; anzi Dio in genere calibra la gloria sulla croce. E' l'arte divina per cui nel dolore più che un segno di collera dobbiamo vedere e far vedere un segno di predilezione. Ma anche nella ipotesi che si trattasse di malati che ebbero un passato di colpe palesi, non insistiamo sul lato del castigo che presenta la gamma del dolore, ma portiamo il penitente a considerare di preferenza il lato sfavillante del merito, della santificazione che è molto più attraente che l'espiazione. Anche quando castiga, Dio lo fa per il nostro bene e mentre castiga dà anche il premio: anzi la stessa penalità accettata si converte in premio. Nessun codice penale umano dispone di questa riabilitazione. Questa

sottile tentazione di disperazione porta facilmente alla terza e più terribile tentazione: la fiducia nella bontà di Dio di cui temiamo la condanna.

Sotto l'assillo del dolore sembra acuirsi la memoria nel ricordare i peccati specie di gioventù, ottundendosi poi o confondendosi quando si tratta di pensare alle confessioni fatte. Il peccato balza nitido dal seno dei ricordi e si ripresenta come un fantasma sempre vivo innanzi agli occhi. La penitenza non si ricorda più. Oh, quanti sono i moribondi che dicono: « Ho fatto tanti peccati, ma non ricordo di averli confessati! ». Ed ecco il loro tormento specie se si tratta di anime delicate o vissute in ambienti impregnati di religione, o di anime consacrate. La tentazione ingigantisce, una voce sembra sussurrare agli orecchi: « Tu hai fatto quel peccato nel tal luogo, nel tal giorno, ma dove e da chi ti sei confessato? Ed eri pentito? Come osi presentarti a Dio così? ». Stanco, il malato si perde di coraggio e teme di non avere la forza o il coraggio di mettere ordine in una coscienza tanto ingarbugliata. Viene a mancare l'ossigeno della fiducia e lo stato suo diventa veramente pericoloso. Bisogna fare iniezione di fiducia. Assicuriamoci che, realmente non ci sia nulla da riparare nelle passate confessioni. Per essere obbligati a rifare le confessioni passate due cose devono essere certe anche in punto di morte: 1) Che il peccato fu certamente commesso con piena avvertenza e deliberato consenso; 2) che il peccato non fu certamente confessato o non fu confessato con dolore. Sarà raro il caso che ciò avvenga e se avviene si procede ad aggiustare le partite per costruire sul terreno solido. Per lo più non si tratta che di dubbio e dubbio infondato, originato dalla disgregazione psichica del malato che confonde, si agita, si autosuggestiona, e nella confusione non riesce più a vederci chiaro. Facciamo appello alla divina misericordia e diciamo ai nostri malati che se Dio non perdonasse, il Paradiso sarebbe quasi vuoto. Ravviviamo la fede nella efficacia della confessione e diciamo che la parola del sacerdote « Io ti assolvo » è l'eco della parola stessa di Dio che ripete le stesse parole. Diciamo al penitente che è il sangue di Dio che cade sulle anime quando riceviamo l'assoluzione e il pensare che questo sangue non abbia la forza di cancellare queste macchie è pensare cosa blasfema. Concludiamo la confessione dicendo che ogni responsabilità della sua anima ricade su di noi e che quindi il penitente può stare tranquillo. Non si insiste mai a sufficienza sulla misericordia di Dio presso i moribondi, perchè non c'è nessuno che non abbia bisogno di perdono e misericordia.

Modo di confessare gli ammalati.

Anzitutto non dimentichiamo la morale studiata e mettiamola in pratica per ciò che riguarda l'integrità.

Quando vediamo che il malato è senza forze o stenta a parlare, specie se il medico ha dato ordine di non affaticarlo, contentiamoci di un'accusa sommaria, avvertendo il penitente che Dio lo perdona anche di ciò che non fu detto e che dirà quando e se avrà

comodità. Puntiamo piuttosto sul dolore concepito per amore di Dio e ricordiamo che il volume di grazia è proporzionato al volume di amore e di dolore. Il resto conta molto meno. In questi casi evitiamo di portare l'indagine su cose delicate, ma volgiamo il pensiero del malato o alle colpe in genere se non può specificare di più, o precisiamo qualche cosa in altri settori come la Messa, la bestemmia ecc. Oh! benedetto infarto quando viene a traumatizzare un grande peccatore difficile e gli dà ancora il tempo di capire, di annuire e di pentirsi, ma gli toglie la capacità di esprimersi e di parlare! Forse, tolto da queste condizioni, non si deciderebbe a confessarsi, tanta è la ripugnanza che si deve vincere; ripugnanza che in questo momento non ha peso sul valore della confessione, non rappresentando una cattiva disposizione attuale.

Anche quando il malato può parlare e fare la confessione integra non siamo troppo rigorosi nella ricerca dei particolari. Il suo stato febbricitante e affaticato dalle emozioni ce ne dispensa con facilità. Nel denunziare obblighi difficili e gravi siamo cautissimi; quando sono in perfetta buona fede e prevediamo che difficilmente si arrenderanno, è meglio tacere, qualunque sia l'obbligo pendente; a meno che si tratti di materia in cui la buona fede non si può supporre o è di scandalo al prossimo. Ciò vale sia per la restituzione o riparazione di danni, sia per il comunismo od onanismo, e direi persino per la cremazione. Se un moribondo fosse cosciente di non fare male nel farsi cremare e si prevedesse che l'ammonizione non giova, non vedo perchè, per salvare una legge ecclesiastica, si debba mandare un'anima in perdizione. In caso di morte non si potrà procedere alla sepoltura ecclesiastica, ma l'assoluzione e la grazia sono un'altra cosa. Meglio perdere la sepoltura del corpo, che il paradiso dell'anima.

L'elencazione di casi pratici potrebbe essere molto abbondante; mi limito ancora ad alcuni esempi. Supponete un signore poco devoto che per un certo periodo fece confessioni nulle perchè taceva di una sua relazione colpevole. Può darsi che egli avverta benissimo che deve confessare ciò che ha taciuto, ma non avverta l'obbligo di ripetere quello che ha già sottoposto, sia pure invalidamente, al potere delle chiavi. Se lo vedo in buona fede e di difficile conquista su questo punto, passo oltre senza avvisare dell'obbligo di ripetere le intere confessioni. Si dirà che qui si tratta di gravissima legge divina e di peccati che se non si confessano ora non si potranno più confessare. Ed io rispondo: sia pure; andrà in Paradiso assolto anche di quello che non ha confessato. Se ometto di avvisare quando si tratta di legge naturale (come la restituzione), tanto più quando si tratta solo di legge positiva. Un altro esempio. Tizia è moribonda ed ha ricevuto il Viatico in modo sacrilego. Si confessa bene e si accusa del sacrilegio, ma non avverte l'obbligo di ripetere il Viatico. Se prevedo che rifiuterà per timore di infamia anche solo immaginaria la lascio morire senza Viatico.

Bisogna tenere presente che un avviso non accettato è più un danno che un vantaggio e perciò si lascia la buona fede che fa da diaframma alla coscienza e impedisce di offendere Dio. Anche la

penitenza sia molto tenue per non rendere odioso il sacramento. E' vero che ci sono anime disposte a fare anche lunghe penitenze, come Rosari ecc., ma trattandosi di malati gravi non conviene imporle. Anzitutto per non creare angustie di coscienza agli stessi ammalati che facilmente si affannano perchè sentono molto di più il peso di un obbligo grave morale che non i sani. Una penitenza grave per un sano, diventa gravissima per un malato proprio per le sue condizioni psicologiche che lo rendono inadatto a misurare e portare responsabilità morali. E poi anche perchè le penitenze gravi imposte a malati gravi renderebbero difficile l'accesso da parte dei parenti che terrebbero lontano il Sacerdote per timore di affaticare l'infermo.

Frequenza della confessione.

Trattandosi di cronici che tengono il letto da molto tempo sarà conveniente visitarli spesso secondo la possibilità del Parroco e anche se la Comunione è ricevuta raramente, si offra la confessione con maggiore frequenza. E' un errore confessare gli ammalati solo in vista e in funzione della Comunione, legando in modo indissolubile due cose che per sè sono ben distinte. La confessione può essere anche fine a se stessa per riportare le anime in grazia e non permettere ai malati di perdere il frutto di tante sofferenze. Quindi, salva sempre la discrezione, sarà bene offrire a tutti i malati la confessione, anche a quelli colpiti da infortuni non gravi o malesseri passeggeri, trattenuti in cliniche o in casa per brevi periodi di degenza. Quanti giovani in questo tempo di continui incidenti stradali troverebbero così la possibilità di essere curati non solo nel corpo, ma anche nello spirito con la confessione. Si otterrebbe così anche un altro vantaggio, quello di non lasciare che la confessione offerta a un malato equivalga ad un annunzio di pericolo di morte.

Quando si tratta di moribondi privi di sensi, conviene assolverli sotto condizione anche sovente nella stessa visita per unire l'assoluzione ad un eventuale momento di lucido intervallo anche non percepito dal confessore. Si avvisi però sempre il malato parlandogli adagio, senza gridare, e indirizzando la voce verso l'organo dell'udito che per grazia di Dio è l'ultimo a spegnersi. Accenno appena ad altre modalità. Come al velo da mettere in capo e sulla fronte alle donne se ciò è possibile; non solo per rispetto al sacramento, ma anche perchè il volto velato le rende più libere di esprimersi senza timore di arrossire. Il confessore poi eviti di fissarle in volto e perciò segga al loro capezzale rivolgendo la faccia nella stessa direzione delle malate per non incontrarsi nei loro occhi.

Non posso chiudere queste pagine senza toccare un tasto delicato. Il confessore al letto dei moribondi deve qualche volta anche interessarsi di denaro in quanto può essere oggetto di doveri morali. Se si tratta di moribondo che ha obbligo di pietà e di giustizia di provvedere con testamento civilmente valido alla successione dei suoi beni, il confessore con prudenza farà conoscere all'interessato questo suo dovere. Ma non pretendiamo di dare noi suggerimenti

da legali in queste materie, soprattutto se abbiamo subìto delle pressioni da parte di parenti ingordi interessati. Non è nostra partita. Se c'è un momento in cui il prete deve uscire lindo e pulito con l'aureola del distacco dai beni di quaggiù, è proprio al momento in cui esce dalla camera di un infermo. Altrimenti il nostro ministero sarebbe giustamente vituperato perchè visto in una sinistra luce di strumento di guadagno. I parenti stessi farebbero il blocco attorno al malato se sapessero che l'accostarsi del prete diventa dannoso per le loro borse di eredi. Non tocchiamo le borse mai, ma soprattutto in punto di morte. Non andiamo alla caccia di eredità. Ben più alti interessi premono al letto di morte. Cosa importa guadagnare anche un vistoso asse ereditario se poi avremo il passo sbarrato anche solo per un'anima? Nessuna moneta, nè piccola, nè grande si appiccichi alle nostre mani che vengono per salvare le anime. E per rendere sempre più libero il nostro passo rifiutiamo persino i donativi ed i presenti che ci offrono in occasione delle visite degli infermi. Sappiano tutti anche per evidenza di prove che noi non siamo dei mestieranti o dei professionisti prezzolati.

Cari confratelli, ricordiamo infine che bisogna portare al letto dei malati una carica potente di vita interiore e di fede se vogliamo conquistarli ed eccitarli a salire con frutto il loro calvario. A poco od a nulla servono le doti umane senza l'ascendente che deriva dalla nostra carità e il calore che anima le nostre frasi. E' questo il segreto di S. Giuseppe Cafasso al letto dei moribondi. Fu veramente uno specialista nella conquista dei difficili e dei riottosi. Ebbe un pieno successo nell'assistere e confessare i condannati a morte perchè dai registri risulta che totalizzò 68 su 68 dei saliti sul palco per la pena capitale. Era un sacerdote ricco di grazia e si recava armato di preghiera per cui mobilitava intere comunità. Soprattutto sapeva mettere la sua illimitata fiducia nell'intercessione di Maria. Nel giorno del nostro ingresso in cielo le anime salvate da noi nel momento della morte ci grideranno come i superstiti del naufragio del Titanic hanno gridato a Marconi che colla radio li aveva salvati: « A te noi dobbiamo il nostro scampo ».

Can. G. Rossino

Questioni proposte

Messa Titolare.

Poco tempo fa abbiamo celebrato la festa titolare della B. V. del Carmelo nella nostra Parrocchia, in colore Bianco, siamo obbligati di dire una Messa De Dominica? *Vuol dire in colore verde, il nostro Rescritto della S. Sede non parla niente su ció, io ritengo che siamo obbligati per una Messa* De Dominica, *altri dicono che no, che dice il* Perfice Munus?

R. - Per rispondere chiaramente al quesito bisognerebbe conoscere il contenuto del Rescritto della S. Sede; la rubrica in vigore (Add. et Var. in Rubr. Missal. tit. IV, n. 3) permette una Messa cantata o solenne ed un'altra letta della solennità trasferita in domenica, per la Messa conventuale si richiede che sia celebrata « de dominica »; si suppone che la concessione sia più larga, perciò si stia a quanto è permesso dal suddetto indulto della S. Sede.

Vigilia di S. Giovanni.

L'anno prossimo il 24 giugno sarà la festa del SS. Cuore di Gesù. Tra le vigilie rimaste dopo il DGRS c'è anche quella di S. Giovanni. Evidentemente il legislatore non prevedeva questa coincidenza. Se si trattasse di una domenica (cosa che facilmente capita e quindi prevista) si sopprimerebbe la vigilia (cioè, si ometterebbe, per quel dato anno).

Non sembra un controsenso segnare nel calendario del prossimo anno, al giorno 23 giugno la vigilia di S. Giovanni; celebrare al giorno 24 con tutta la solennità del rito la festa del Cuore Sacratissimo di Gesù, e poi il giorno 25 la festa di S. Giovanni.

Io — con buona pace di tutti — penserei di dover omettere nel prossimo anno la vigilia di S. Giovanni, perchè mi par fin troppo chiaro che se il legislatore avesse preveduta tale occorrenza l'avrebbe senz'altro citata come caso in cui la vigilia si omette.

R. - Nel caso accennato dal richiedente la vigilia di S. Giovanni si celebra al giorno fissato dal calendario; al 24 rimane l'obbligo di celebrare la Messa « pro populo » per chi ne ha il dovere; in tal giorno si celebra la solennità esterna (predica, processione, ecc.) in onore di S. Giovanni; soltanto l'ufficio e la Messa sono del Sacro Cuore; al giorno successivo vien trasferito solo l'ufficio e la Messa di S. Giovanni; si aggiunga che la solennità esterna del Precursore del Signore vien celebrata nella domenica che cade tra le due feste di S. Giovanni e S. Pietro (l'anno venturo al giorno 26) sempre che al giorno della festa non si sia celebrata la solennità esterna.

Oratio pro Seipso Sacerdote.

Un mio confratello è stato ordinato Sacerdote il 24 febbraio e il sottoscritto il 25 luglio.

Durante l'anno 1959 il 24 febbraio era in quaresima e quindi il calendario segnava: 2 oratio (numquam omittenda) feriae; il 25 luglio v'è la commemorazione di S. Cristoforo.

Quaeritur: L'orazione pro seipso Sacerdote (nel giorno anniversario, pro re gravi) deve dirsi anche il 24 febbraio, (cioè 3 orazione) dato che la feria non si può omettere? oppure deve rimandarsi al giorno seguente, come se quel giorno dovesse considerarsi in perpetuo impedito, dato che non si possono nei doppi di 2ª classe dire più di una commemorazione?

b) *Per il 25 luglio è giusto omettere la commemorazione di S. Cristoforo e dire come 2ª orazione quella pro seipso Sacerdote? Nel caso che non fosse giusto, dovrebbe anche questa rimandarsi al giorno seguente per la sopradetta ragione delle 2 orazioni nei giorni di 2ª classe?*

Premetto che c'è qualcuno — anche di indiscusso valore nel campo liturgico — che ammette tre orazioni nei doppi di 2ª classe e al caso risolverebbe senz'altro in questa maniera. Ma a me (che non so vedere oltre alla lettera nella sua forma più pedante) ciò non va, dato che la S.C.R. dice più volte che nei doppi di 2ª classe si ammette «absolute» una commemorazione. Da dove i liturgisti ci arrivano lo sanno — credo — soltanto loro.

Per il 25 luglio sono più proclive al quesito da me proposto appunto perchè ho visto i liturgisti omettere nei giorni di 2ª classe la commemorazione occorrente e segnare come seconda orazione la colletta pro Episcopo nel giorno anniversario della consacrazione. In similibus... Ciò perchè esiste un decreto che dice come la colletta pro re gravi debba preferirsi alla commemorazione.

Ma per il resto? E già... dopo tanto discutere che si fece l'anno scorso a proposito del 18 ottobre prossimo, siamo sempre al punto di partenza. Tutti i liturgisti segnano in dato giorno: 2 oratio Domini; 3 (pro re gravi) pro Fidei Propagatione.

R. - L'orazione «pro seipso Sacerdote» neppure è di precetto e non è pro re gravi, come lo è l'orazione «in anniversario electionis et consecrationis Episcopi» per cui quella, se occorre un doppio di 2ª classe che porti con sè la commemorazione prescritta dalla rubrica, viene trasportata al giorno dopo; invece questa se occorre in quaresima si trasferisce nel primo giorno libero (nel caso al 25 se non cade in domenica, altrimenti al 26); fuori di questo tempo, come nel caso al 25 luglio, si recita come 2ª orazione, tralasciando quella di S. Cristoforo; il motivo è che nel caso della quaresima la commemorazione della feria non si può mai tralasciare, mentre la commemorazione di S. Cristoforo per il decreto 17 Oct. 1955 ad II, a) si tralascia perchè la orazione dell'anniversario della Consacrazione del Vescovo è di precetto e precede la commemorazione prescritta dalla rubrica.

Ancora il Dio sia benedetto.

Sul numero 7-8, mese di luglio 1959 *di* Perfice Munus, *a pag.* 401 *si legge che il «Dio sia benedetto» va recitato col tabernacolo chiuso e che il sacerdote verso la fine deve riporre il SS. nel tabernacolo e chiudere.*

In verità non comprendo come lo si possa fare. Infatti il sacerdote impartisce la benedizione, e per iniziare il Dio sia benedetto, la pisside la deve tenere fra le mani per riporla poi nel tabernacolo verso la fine? Il sottoscritto svolge in questo modo la Benedizione Eucaristica: Espongo con un mottetto eucaristico, leggo la visita di S. Alfonso e poi canto il Tantum ergo. Dopo l'orazione indosso il velo omerale e dò la benedizione. Terminata, ripongo la pisside nel tabernacolo che lascio aperto; discendo all'infimo gradino e recito in ginocchio il Dio sia benedetto; finito ascendo alla predella e chiudo il tabernacolo intonando il Laudate Dominum omnes gentes che si termina il piano. Dopo si canta la Salve Regina in latino col versetto ed Oremus e si torna in sacristia. Va bene così? Nel caso negativo mi indichi Perfice *qual è l'esatto svolgimento della funzione pur rispettando le suddette preghiere.*

R. - Il richiedente avrebbe dovuto comprendere che la risposta del *Perfice Munus* da Lui citata riguardava la benedizione impartita con l'ostensorio; trattandosi di benedizione con la pisside, come è possibile che il tabernacolo stia chiuso se la pisside si deve collocare all'estremità del tabernacolo con la porticina aperta? Il «Dio sia benedetto» lo si recita dopo impartita la benedizione e con la pisside nuovamente posta dentro il tabernacolo sul limitare della porticina; come è possibile che la porticina sia chiusa? Il rito eseguito per la benedizione è esatto; al termine non è necessario ancora cantare la Salve Regina con versetto ed orazione ma è sufficiente il canto del salmo 116.

Benedictio mulieris post partum.

E' sorta la questione se la benedizione della donna, post partum (Rit. R. Cap. III) bisogna darla ogni qualvolta la donna partorisce un figlio oppure la prima volta, e se darla quando si tratta di soli maschi e non di femmine. Il sacerdote X sostiene che bisogna darla dopo ogni parto indistintamente. Il sacerdote B di riscontro sostiene che bisogna darla la prima volta se la donna ha dato alla luce un maschietto. Quidne?

R. - Il richiedente si faccia un dovere di leggere la rubrica del Rituale riflettente la benedizione post partum (titolo VIII, cap. VI e non cap. III) e poi riscontrerà la inutilità delle domande rivolte alla Direzione del *Perfice Munus.*

Festa S. Antonio da Padova.

Il 14 *giugno* 1959 *s'è celebrata la festa di S. Antonio di Padova con processione. E' sorta una discussione tra il parroco ed un sacerdote riguardo alla Messa solenne. Il parroco sosteneva che bisognava*

cantare la Messa della Domenica con la seconda orazione di S. Antonio: il sacerdote sosteneva che bisognava cantare quella di S. Antonio perchè con festa esterna. Col sacerdote sono stati d'accordo pure il predicatore ed un altro sacerdote. Prevalse l'opinione del sacerdote. Chi aveva ragione?

R. - Si suppone che S. Antonio sia titolare della chiesa del luogo (chiesa, non cappella rurale in cui si celebri la Messa aliquoties in anno) ovvero Patrono del luogo stesso (se eletto con le norme stabilite dal decreto 526).

In entrambi i casi è permessa dalle rubriche (Add. et Var. tit. IV, n. 3) la celebrazione di una Messa cantata o solenne e di un'altra Messa letta della solennità che si vuol celebrare; tutte le altre Messe dovranno essere della domenica. In queste Messe della solennità si commemora la sola domenica, mentre in quelle della domenica non si recita la 2ª orazione della solennità, ma quella indicata dal calendario del luogo. In tal modo entrambi i contendenti possono aver ragione, secondo il punto di vista da cui partono.

L'Ufficio dei defunti.

L'ufficio dei defunti ad un solo notturno dev'essere seguito dalle Lodi?

R. - Nell'ufficio dei defunti, dopo il terzo responsorio vi è la seguente rubrica:

Si vero Laudes omnino omittantur, post III Responsorium dicuntur «Pater noster» et preces, ut infra ad Laudes.

Dal che risulta che non è tassativo che al Mattutino debbano far seguito le Lodi.

Messa solenne di Requiem.

Alla Messa solenne di Requiem ho letto che il celebrante può leggere il Vangelo anche prima di andare ad sedes. Ed in tal caso bisogna passare il messale dalla parte del Vangelo durante il Dies irae?

R. - Non è certo il metodo migliore quello di leggere il Vangelo subito dopo il Tratto o la Sequenza e recarsi alle sedi dopo averlo letto; con ciò non si vuol dire che non lo si possa seguire; in entrambi i casi il Vangelo lo si leggerà durante il canto della Sequenza (si ponga a mente il decreto generale, titolo V, n. 6) da cui risulta che la Sequenza si può ometterla nelle Messe cantate ad eccezione della Messa esequiale e di quella principale del 2 novembre; se ne consiglia l'omissione ad eccezione che si siano presi accordi con la schola cantorum per il canto dell'intera Sequenza, giacchè vi deve essere conformità tra quello che viene recitato dal celebrante e quanto viene cantato dalla Schola e dal Coro (Decr. 4198 ad 5).

D. A. TALLANDINI

TEOLOGIA MORALE

Casus conscientiae

De valore matrimonii.

Candidus, sacerdos religiosus, mense iulio alpestre pagum, rusticandi causa, petit, et in ecclesia paroeciali quotidie litat. Paucis diebus post, hora octava paroecialem ecclesiam, litandi causa, uti mos est, adit. At ecce stupens in Maximum et Lucretiam sponsos iratos incidit. Parochus enim, telephonio vocatus, summo mane apud moriturum patrem se contulerat. Candidus aegre placatos sponsos in ecclesiam ducit, matrimonio iungit et Missam pro sponsis celebrat; initumque contractum, parocho reverso, in libro Matrimoniorum scribit.

Num Candidus sponsos valido Matrimonio iunxerit.

SOLUTIO

Affirmandum prorsus, licet absque delegatione egerit. Quod enim olim valde dubium reputabatur, hinc inde dissidentibus Doctoribus, hodie satis perspicue eruitur ex Commissionis Pontificiae responsione. Proposito enim dubio: « An praescriptum can. 209 applicandum sit in casu sacerdotis, qui, delegatione carens, matrimonio assistit », eadem Pontificia Commissio die 26 martii 1952 respondit: *Affirmative* (AAS., XLIV, 1952, p. 497).

Cfr. DINUM STAFFA, in *Apollinaris*, XXV, 1952, p. 404-407; qui suam de interpretatione canonis 209 dissertationem ita concludit: « Pro applicatione canonis 209 non requiritur ut reapse communitas aut saltem maior pars eiusdem decipiatur, idest non exigitur error in actu secundo: sufficit error in actu primo, id est in principio seu in causa, qui habetur quoties adest factum publicum ex quo certe error communitatis sequitur, sed quod tale sit ut eadem communitatis decipiatur. Quod contingit e. g. si quis est parochus putativus, vel putativus vicarius substitutus, vel putativus delegatus ad universitatem causarum ».

Ex quibus verbis erui videtur Ecclesiam non supplere, cum agitur de delegato tantum putativo ad casum particularem. Num iure? Subditamus. Nam error communis, saltem de *iure*, et hic haberi potest. Revera sane, et sponsi ipsi, et omnes sponsos comitaturi, ut assolet, pro certo habent Candidum delegatione aut saltem facultate pollere assistendi Matrimonio; item hac facultate pollere reputaret tota communítas si in ecclesia consisteret. Ergo Ecclesia supplet, sicuti supplere arbitrantur, et iure quidem, Doctores plurimi, cum in eiusmodi adiunctis agitur de sacerdote iurisdictione carente ad sacramentales confessiones recipiendas.

Et ita sentire videtur RAIMUNDUS BIGADOR, SJ., in *Monitor ecclesiasticus*, LXXVII, 1952, p. 412-418: « Responsum hodiernum agit de iis, qui iure delegato matrimoniis assistunt. Enuntiatio "in casu sacerdotis, qui delegatione carens, matrimonio assistit" dubium indistincto modo proponit, quin specificet inter eos qui ex delegatione generali assistunt vel ex delegatione particulari. Et ita edicit: praescriptum canonis 209 iisdem applicandum esse. Quod significat: in dubio positivo et probabili sive iuris sive facti habitae delegationis, *sacerdotem* qui delegatione caret, valide matrimoniis assistere, quia Ecclesia supplet; et in errore communi, etiam sine titulo colorato (quia canon hunc non requirit) eundem sacerdotem valide assistere, quia pari modo Ecclesia supplet. At, sicuti in Codice ipso Legislator sic nunc Commissio abstinet a iudicando quando et quibus in casibus *error communis habeatur*. Id ex doctrina sumendum est ».

Agens postea de delegationibus particularibus, ipse RAIMUNDUS BIGADOR subdit: « Quidam affirmarunt in casu delegationis particularis necessariae ad valide assistendum, Ecclesiam non velle supplere, etiamsi haberetur error communis a can. 209 requisito, si non simul adesset aliquis titulus "competentiae". Nam dicunt: in eo casu vel verificantur conditiones canonis 1098 et tunc matrimonium valet absque suppletione; vel non verificantur, et Ecclesia censenda est non velle supplere. "Si error communis nullum reperiat in sacerdote assistenti titulum saltem coloratum competentiae (nota verbum!) et simul adiuncta celebrationis sint ordinaria propter physicam praesentiam, saltem intra mensem, sacerdotis competentis (in loco ubi celebratur matrimonium); spectata voluntate Ecclesiae in iure matrimoniali expresse manifestata, cui sola Ecclesia derogare potest, censendus est sacerdos, ita assistens, in assistentiam sese intrudere occasione erroris communis. Per hanc tamen assistentiam sine titulo competentiae positam, plerumque servatur ipsi contractui matrimoniali species et figura matrimonii cum connexis sive favore iuris, sive possibilitate facilioris sanationis in radice, necnon, stante bona fide saltem unius contrahentis, prolis legitimatione. His legis praescriptis *sufficienter consulitur bono contrahentium et communitatis*: nam faciliter error communis sine titulo competentiae matrimonialis in adiunctis ordinariis celebrationis matrimonii detegi potest a plene curato, qui "defectui legitimae formae" (cfr. can. 1137 et 1139) subvenire poterit per convalidationem simplicem vel sanationem in radice (can. 1137-41)". Cfr. SAVARÈ, *De errore communi circa assistentiam matrimonii*, p. 52. Haec non videntur nunc sustineri posse. *Si adest error communis* in matrimoniis celebratis coram sacerdote carente delegatione (cum illa egeret), Ecclesia bono publico contrahentium et communitatis non solum succurrit convalidationibus et sanationibus, sed etiam suppletione facultatis assistendi ». Cfr. MORAN A., OP,. in *Revista Española de Derecho Canónico* (VII, 1952, p. 851-857); TOBALINA A., in *Revista Española de Derecho Canónico* (VIII, 1958, p. 605-615).

Prof. A. GENNARO S.d.B.

Casi di sollecitazione?

Deve, o almeno può, essere denunciato come sollecitante,

1) *Un confessore il quale, a studenti che si rivolgono a lui per consiglio e gli manifestano il desiderio di far medicina a scopo, oltre che lucrativo, di soddisfare anche la loro concupiscenza (per l'opportunità che si offre ai medici di vedere, toccare, ecc.), risponde approvando?*

2) *Egualmente un confessore il quale, presentandosi dei coniugi che non possono o non vogliono aver prole, ammette che, per essi, è «nimis grave et difficile contineri»?*

Il capitolo giuridico-morale «*de sollicitatione in confessione*», ricchissimo di documenti emanati dalla S. Sede, manifesta evidentemente la costante e particolare sollecitudine della Chiesa perchè «*sancta sancte tractentur*»; specificamente «ne sacramentum Poenitentiae "quod post amissam baptismi innocentiam datum est divina benignitate perfugium, per daemonum fraudem, et hominum Dei beneficiis perverse utentium malitiam, naufragis ac miseris peccatoribus luctuosum evadat exitium" (1), et quot in animarum salutem institutum est, in earum perniciem atque sacerdotalis sanctimoniae et dignitatis detrimentum per hominum inconsiderationem vel levitatem quomodocumque vertatur» (2).

Ma non è sempre facile giudicare, nei casi concreti, se realmente un confessore sia incorso negli estremi del «delictum sollicitationis», oppure semplicemente vi sia stata, da parte di lui, una certa imprudenza, determinata forse da leggerezza, da ignoranza ed inesperienza, o anche da una qualche ingenuità, ecc.: atteggiamenti, ad ogni modo, ben lontani da quel «*temerario ausu*» che Benedetto XIV richiede perchè si possa dire con sicurezza che vi fu, da parte del confessore, sollecitazione vera e propria (3). Ad es., un confessore

---

(1) Constit. Benedicti Pp. XIV, «*Sacramentum Poenitentiae*», 1 junii 1741.

(2) S. Off., 16 maji 1943.

(3) La Costituzione di Benedetto XIV, «*Sacramentum Poenitentiae*», riportata in Appendice al Codice di Diritto Canonico, comanda che vengano denunziati agli Ordinari dei luoghi i confessori «qui aliquem poenitentem, quaecumque persona illa sit, vel in actu sacramentalis confessionis vel ante, vel immediate post confessionem, vel occasione, aut praetextu confessionis, vel etiam extra occasionem confessionis in confessionali, sive in alio loco ad confessiones audiendas destinato, aut electo, cum simulatione audiendi ibidem confessionem, ad inhonestia et turpia sollicitare, vel provocare, sive verbis, sive signis, sive nutibus, sive tactu, sive per scripturam, aut tunc aut post legendam, tentaverint, aut

il quale, o col suo modo riprovevole di rispondere o anche con un colpevole silenzio, inducesse un penitente in errore « circa VI » o sul punto dell'onanismo, si assumerebbe senz'altro una terribile responsabilità dinanzi al Signore; ma potrebbe inoltre e dovrebbe essere denunciato come sollecitatore *ad turpia*, in conformità ai canoni 904 e 2368 e alla Costituzione di Benedetto XIV « *Sacramentum Poenitentiae* »? E' un punto che dev'essere bene esaminato e chiarito.

Docere e sollicitare.

1. - E' importante definire i vari elementi che costituiscono la *sollecitazione* nel profilo morale-giuridico di « delitto » o « peccato qualificato », per cui la Chiesa ha giustamente disposizioni molto severe, fino ad imporre al penitente sollecitato l'obbligo di denunziare il confessore colpevole.

Concisamente si può dire che la sollecitazione è « *ad turpia inductio, directa quidem, gravis et certa, et cum confessione connexa* ». Sorvolando, peraltro, sui vari suoi elementi costitutivi (per la cui spiegazione rimandiamo ai « probati auctores »), ci soffermeremo su uno soltanto di essi, l'*inductio*, perchè ci interessa da vicino.

L'*inductio* importa una *provocazione* e come una *spinta* al male, qualunque sia il modo di « sollecitare » (con atti, gesti, parole, ecc.), purchè ciò che si fa sia di per se stesso atto ad indurre al peccato contro il VI comandamento del Decalogo.

2. - Nessun dubbio che *induce o provoca* a peccato grave contro la castità un confessore il quale *consigli o suggerisca* al penitente pratiche onanistiche o, più genericamente, cose contra VI, o lo *incoraggi e confermi* in esse, sia pure col pretesto o scusa di allontanarlo da pratiche peggiori (abortive, ecc.).

Al contrario *non tutti gli autori sono d'accordo* nel riconoscere lo *specifico delitto di sollecitazione*, con conseguente obbligo, fatto dalla Chiesa, di denunciare il confessore come sollecitante, quando il confessore semplicemente *insegna* esser lecito ciò che effettivamente è proibito dal 6° (o 9°) comandamento, ossia dalla legge della

---

cum eis illicitos, et inhonestos sermones, vel tractatus *temerario ausu* habuerint ».

Tale Costituzione conserva tuttora il suo pieno valore, facendovi espresso riferimento il can. 904. Orbene, quale senso ha l'espressione « *temerario ausu* »? « Significat — commentano NOLDIN-SCHMITT-HEINZEL (*Summa Theologiae Moralis*, Vol. III, ed. XXXI, Oeniponte 1957, n. 374, 2, b) — in his sermonibus et tractatibus requiri intentionem libidinosam ex parte sacerdotis, ut adsit vera sollicitatio denuntianda; quae intentio in sermonibus et tractatibus facilius abesse potest, quam in factis vel tactibus. Ita non esset denuntiandus confessarius, qui in talibus colloquiis imprudenter egit, qui modum excessit in interrogando vel docendo, si constat, eum bona fide egisse in bonum poenitentis, vel solum ex inconsideratione, quamvis aliquomodo culpabili ».

castità (4). Tra gli altri negò esservi sollecitazione specifica il Dalpiaz (5), insistendo sulla differenza sostanziale esistente tra l'*insegnare* (*docere*) e l'*indurre* (*sollicitare*). «*Docere*» resta, per così dire, nel *campo speculativo e dottrinale* (*astratto*), mentre il «*sollicitare*» scende sul *campo pratico e concreto,* come *vera spinta o provocazione* immediata al male contro la castità. Secondo tale opinione, un confessore il quale insegnasse qualcosa aberrante dai giusti e sani concetti sulla castità (dicendo, ad es., che un giovane ha bisogno di «qualche sfogo» con ragazze, o che in determinate circostanze è lecito o almeno non gravemente illecito frustrare l'atto matrimoniale della sua naturale fecondità), potrebbe bensì, e dovrebbe anzi, in certi casi, venir denunciato, ma non nella stessa maniera con cui viene imposta la denuncia del confessore che specificamente sollecita. Cioè a dire, può o deve venir *denunciato come sacerdote ignorante, inetto ed imprudente,* per la sua incapacità e per l'evidente pericolo che egli così crea per le anime; ma titolo e modalità di questa denuncia sono del tutto diversi dal caso di denuncia di un confessore per sollecitazione.

In questa, come sappiamo, oltre al *diverso profilo giuridico-morale della colpa* («delictum sollicitationis in confessione»), la denuncia è in ogni caso *obbligatoria per positiva disposizione della Chiesa* (can. 2368), anche a prescindere da un eventuale obbligo *ex ipsa lege naturali* (per stroncare, cioè, un possibile scandalo). La *persona sollecitata* è tenuta (*essa unicamente* e non altri che venissero a conoscenza del fatto) *sub gravi* a denunciare il confessore che ha osato sollecitarla contra VI, e deve compiere tale obbligo *entro un mese* (da calcolarsi dal momento in cui essa ne venne a conoscenza), *sotto pena, del resto, di incorrere nella scomunica «nemini reservata»* (can. 2368, § 2). La denuncia stessa, poi, viene fatta *in forma giuridica* e *unicamente al S. Ufficio o all'Ordinario del luogo,* escluso qualsiasi altra persona che non sia stata espressamente delegata a ricevere la denunzia.

Nulla invece di tutto questo, quando si tratta semplicemente di un sacerdote che, per ignoranza o inettitudine, o per imprudenza o leggerezza, o anche per una certa ingenuità scandalizzi in confessione in materia di castità, senza peraltro cadere negli estremi del delitto di sollecitazione vera e propria. Che egli, innanzi tutto, sia d'inciampo ad altri *quoad castitatem* è un elemento ed una *circostanza piuttosto secondaria,* diremmo *accidentale, e per nulla necessaria* (6): avrebbe infatti le medesime conseguenze l'errato insegna-

---

(4) Cfr. Jone, *Compendio di Teologia Morale,* ed. IV, Marietti, 1955, n. 600, e più ampiamente in *Theologisch-praktische Quartalschrift* (Linz), 1932, pp. 120-125, *Missbrauch der Ehe und Sollizitation*; *Palestra del Clero,* 1932, T. I, pp. 490-492; T. II, pp. 19-21, 436-437; pp. 215-216, 283-288; 1933, T. I, pp. 375-377.

(5) Cfr. *Apollinaris,* 1933, pp. 248 seg.; parimente il P. Chrètien, nel suo *Tract. de Poenit.,* ed. II, Metis 1935, pp. 568-569, nota 27.

(6) Per il delitto di sollecitazione la circostanza che vi sia stata provocazione contra VI o in materia di castità è invece *essenziale,* cosicchè

mento che un sacerdote o confessore desse circa *qualsiasi altro punto* di dottrina o di morale, affermando e sostenendo, ad es., la liceità, in certi casi, della bugia, della vendetta, dell'aborto. In altre parole, ciò che porta a un'eventuale denuncia di un tale prete è *lo scandalo* che egli dà e il male che insegna o che mette in pericolo di fare, *qualunque sia il settore* dottrinale o pratico in cui egli appare deficiente o colpevole. Ed è allora la stessa *legge divina e naturale* (essa *soltanto*), che consiglia o addirittura impone di denunciarlo, perchè sia allontanato quanto riesce di grave scandalo alle anime. Tale denuncia *potrà* anche essere *obbligatoria sub gravi* in qualche caso; ma basterà *farla in qualsiasi maniera* ed *a chiunque* si giudichi che possa intervenire *efficacemente* per impedire o rimuovere lo scandalo dato da quel sacerdote, rivolgendosi, ad es., per un religioso, ai suoi Superiori immediati. *Nè vi sono limiti improrogabili di tempo* per fare la denuncia (ad es. un mese); si dovrà tener conto dell'*opportunità o urgenza di evitare lo scandalo* che proviene da quel confessore. Del resto il *non denunciarlo*, anche quando l'obbligo di farlo appaia evidentemente grave, *non fa incorrere in nessuna scomunica*. Più estesamente, invece, che non nel caso del confessore colpevole di delitto di sollecitazione, l'obbligo di denunciare un prete o confessore che scandalizzi col suo errato insegnamento o modo di fare non si limita alla persona che direttamente e immediatamente ha ricevuto scandalo, ma *si allarga a tutti coloro che in qualche modo ne siano venuti a conoscenza* ed abbiano la possibilità, con la loro denuncia, di rimediare.

3. - Quale giudizio portare su simile controversia?

Di solito e comunemente gli autori che trattano questo punto o non accennano neppure alla distinzione tra « *docere* » e « *sollicitare* », o non l'accolgono. Ci sia permesso qualche riferimento, a modo di semplice esempio.

Il P. Eriberto Jone, O.F.M. Cap. scrive: « Si ha sollecitazione non solo quando il confessore induce espressamente il penitente a commettere un peccato impuro, ma anche quando tutto il suo contegno o modo di parlare è tale che di sua natura incita il penitente a peccare contro la purezza o ve lo incoraggia; per es. dire che l'onanismo nel matrimonio in caso di difficile situazione familiare non è peccato grave, che la masturbazione è permessa per motivi di salute » (7).

Il P. Fanfani O.P. (8) formula esplicitamente il dubbio: « Utrum denuntiandus sit confessarius qui doctrinas inhonestas poenitentes in confessione *docet*? e.g. licere mulieri pollutionem directe in se excitare, dummodo eam referat ad virum absentem » e risponde recisamente: « *Affirmative*, prouti constat ex quadam responsione

---

non basterebbe la provocazione o spinta esercitata dal confessore per indurre a peccati in altri punti del decalogo, consigliando, per es., l'aborto, o approvando una vendetta, ecc.

(7) *Compendio di Teologia Morale*, ed. IV, Marietti, 1955, n. 600.

(8) *Manuale theorico-practicum Theologiae Moralis*, T. IV, Romae, 1951, n. 446, p. 579.

S. Poenit. (2 sept. 1904) relata a P. Prümmer, tom. III, n. 461, in nota; et quidem denuntiandus tamquam verus casus sollicitationis; ac proinde sub iisdem poenis (cfr. etiam Aertnys-Damen, tom. II, n. 417) ».

Il P. Matteo Conte da Coronata, O.M.C., dice (9): « Committit delictum confessarius qui poenitentem *docens,* ei licita *declarat* quae sunt peccata gravia contra sextum, ut, e.g., si interrogatus de liceitate onanismi, fornicationis, masturbationis haec omnino licita declarat ».

Parimenti il P. Cappello osserva (10): « Si confessarius *docet* poenitentem non esse grave peccatum pollutionem aut fornicationem, censetur haberi sollicitationis crimen, quia praesumitur velle poenitentem ad hujusmodi peccata inducere ». E conferma questo giudizio sia col far riferimento, in nota, ad alcuni « probati auctores », sia con l'appellarsi alla risposta della S. Penitenzieria, del 2 sett. 1904, risposta sulla quale si basano anche altri autori e che noi stessi riporteremo più sotto.

Nozione dottrinale o consiglio pratico?

Anche a noi l'accennata distinzione tra *docere* e *sollicitare* sembra, nel caso di un confessore di fronte al suo penitente, una *sottigliezza* senza un reale fondamento sul quale possa reggersi e sostenersi; vediamo piuttosto, nella fatispecie del confessore il quale insegna *contra VI,* un vero e proprio caso di sollecitazione.

1. — Effettivamente il confessore, il quale, interrogato dal penitente sulla liceità di certi riguardi e pratiche onanistiche o, più, genericamente, sulla liceità di certi atti che, secondo la morale naturale e cristiana, offendono la castità, risponde *ex officio,* non dà una semplice *nozione dottrinale,* ma bensì — almeno equivalentemente un *consiglio pratico* che, attese tutte le circostanze, ha l'efficacia di indurre a spingere ad attuare in pratica l'onanismo o a far cose impure. La sua risposta equivale al dire al penitente: « Fa pure tranquillamente così come dici (come ti ha suggerito il medico, ecc.); nelle tue condizioni ciò è lecito o almeno non è peccato grave » (11).

2. — Vengono inoltre qui a proposito alcuni importanti *documenti della S. Sede,* senz'altro più favorevoli a riconoscere, nel caso esposto, gli estremi della sollecitazione, anche se forse non sono del tutto apodittici e decisivi in tale senso, almeno per chi trova gusto a cavillare.

a) un primo documento è la *risposta della Sacra Penitenzieria,* in data 2 settembre 1904, a un dubbio proposto.

Il dubbio era il seguente: « *Tibullus, excipiens confessiones mulierum, quarum viri saepe abesse solent, et quae non facile se*

---

(9) *De Sacramentis Tractatus canonicus,* Vol. I, Taurini, 1943, n. 427.

(10) *Tractatus canonico-moralis De Sacramentis,* Vol. II, ed. VI, Taurini, 1953, n. 436. 3.

(11) Cfr. Piscetta-Gennaro, *Elementa Theologiae Moralis,* Vol. III, ed. VI, Torino, 1947, n. 364.

continent docet et suadet *easdem mulieres non peccare...; si, desiderando proprium virum absentem, patiantur commotionem sensualem seu pollutionem; si desiderent hanc pollutionem in se experiri ex ardenti amore viri absentis; si pollutionem in se excitent tactibus secum habitis, dummodo hos actus referant ad virum absentem* ».

E la Sacra Penitenzieria, notando che già due altre volte aveva risposto a un simile quesito, rispose non soltanto « *actus hujusmodi esse graviter illicitos* », ma, per di più « confessarium *eos probantem* esse denuntiandum ».

b) un altro documento di specialissimo valore è il solenne monito, rivolto ai confessori e pastori di anime, da Pio XI nell'Enciclica « *Casti connubii* » del 31 dicembre 1930.

« Come vuole la suprema autorità nostra, e la cura commessaci della salute di tutte le anime, ammoniamo i sacerdoti che sono applicati ad ascoltare le confessioni e gli altri tutti che hanno cura di anime, che non lascino errare i fedeli a sè affidati, in punto tanto grave della legge di Dio, e molto più che custodiscano se stessi immuni da queste perniciose dottrine (*onanistiche*), e ad esse, in qualsiasi maniera, non si rendano conniventi. Che *se qualche confessore o pastore delle anime* (che Dio non lo permetta!) *inducesse egli stesso in somiglianti errori i fedeli a sè commessi, o, se non altro, ve li confermasse, sia con approvarli sia colpevolmente tacendo, sappia di dover rendere conto a Dio, Giudice supremo, del tradito suo ufficio*, e stimi a sè rivolte le parole di Cristo: *"Sono ciechi e guide di ciechi; e se il cieco faccia al cieco da guida, l'uno e l'altro cadranno nella fossa"* (Matt. 15, 14) ».

« AUSU TEMERARIO »

Senza ricorrere, del resto, alla sottigliezza della distinzione accennata, a non errare, col portare un giudizio affrettato e superficiale sulla condotta di un confessore, vedendo nel suo modo di parlare o nel suo atteggiamento un *delictum sollicitationis* che invece non esiste, basterà un attento esame dei vari elementi che, a comune giudizio dei trattatisti, costituiscono questo « *peccatum qualificatum* ». In particolare crediamo che sia da portare l'attenzione sull'*ausu temerario* richiesto dalla Costituzione di Benedetto XIV. E ci piace riportare qui alcune calcolate osservazioni del P. Cappello (12).

« *Inter sollicitationem* explicitam — egli scrive — *quae fiat tactibus et amplexibus, et* implicitam *quae fiat sermonibus vel tractatibus* (*quibus aequiparanda sunt scripta de re turpi ad legendum tradita*), *datur discrimen naviter attendendum.*

« *Ubi agitur de sollecitatione* implicita *praedicto modo commissa, denuntiatio ex Constitutione* " Sacramentum Poenitentiae " *non urget, nisi facta fuerit* ausu temerario; *secus ubi agitur de sollicitatione* explicita. *Ratio manifesta est.*

(12) *Op. cit.*, n. 436, 8-9.

«*Ad hoc ut per* sermones *vel* tractatus *sollicitatio denuntianda inducatur, requiritur intentio libidinosa, quatenus confessarius in hisce colloquiis sibi complaceat ac delectetur; qui animus, dum in tactibus et amplexibus inhonestis semper praesumitur, in sermonibus, e contra, vel in scriptis quae legenda praebuerit, potest abesse.*

«*Confessarius uti reus sollicitationis habendus non est, etsi imprudenter egerit, seu modum excesserit in poenitente interrogando docendo, si appareat bona fide egisse, in bonum poenitentis, aut saltem ex mera animi inconsideratione, quamvis forte culpabili, non autem animo libidinoso... Hinc summa prudentia atque discretione opus est, ubi confessarius judicare debet utrum sacerdos denuntiandus sit tamquam reus sollicitationis ob* verba *sive* sermones. *Accuratissime perpendenda sunt omnia et singula adjuncta, e quibus dignosci valeat animus sive intentio sacerdotis*».

I CASI PROPOSTI

Volendo ora concludere con una parola di risposta diretta e immediata ai due casi che ci sono stati presentati, diciamo che in nessuno di essi ravvisiamo gli estremi del delitto di sollecitazione vera e propria, sia che si voglia ricorrere alla sottile distinzione, da noi più sopra accennata (tra «docere» e «sollicitare») e alla quale riconosciamo una certa probabilità almeno estrinseca, sia che si voglia piuttosto insistere sulla mancanza dell'*ausu temerario* richiesto per la perfezione giuridica di tale delitto.

Una conoscenza maggiore e più concreta del confessore che ha parlato in quella maniera, della sua personalità, ecc. offrirebbe certamente elementi più circostanziati per una più precisa valutazione; ma, così come ci è presentato nei due casi, ci rifiutiamo di vedere nelle sue risposte l'*animus libidinosus*, pur ammettendo che possa essere stato imprudente e «occasione» di male nei suoi penitenti col suo modo di rispondere. Ciò specialmente nel secondo caso, dove è lecito pensare a una semplice dimostrazione di *comprensione*, da parte del confessore, delle reali e gravi difficoltà in cui spesso si trovano le persone sposate a mantenersi nei limiti della castità coniugale, quando circostanze dolorose non permettono loro di avere dei figli o un più grande numero di figli. Per evitare ogni possibilità di equivoco e di venir frainteso, il confessore avrebbe dovuto completare la sua risposta, aggiungendo che, però nonostante tutto, nessun motivo o indicazione autorizza o legittima un uso onanistico del matrimonio e che, per quanto grave e difficile sia il contenersi in certi momenti per sposi, Dio soccorre sempre con la sua grazia quando là si chiede con umiltà, insistenza e fiducia, eccetera. Ad ogni modo la frase da lui detta ci sembra ancora troppo generica e remota per concludere che costituiva di per sè una spinta decisiva e prossima ad azioni immorali.

Basterà quindi o avvisare caritatevolmente il confessore stesso con correzione fraterna, affinchè in avvenire sia più guardingo e prudente nelle sue risposte, o affidare la cosa a chi più efficace-

mente può intervenire (ad es. al suo Superiore immediato) per un opportuno richiamo. Ma non consiglieremmo una denuncia vera e propria all'Ordinario del luogo o al S. Ufficio, dando ai due incidenti una consistenza esagerata che non sembra abbiano avuto in realtà.

P. ALFREDO BOSCHI S. J.

Questioni proposte

Il « miroestrol ».

Unisco ritaglio giornale — Stampa — *dove si afferma che scienziati inglesi abbiano scoperto e si accingano a preparare entro cinque anni pillole per il controllo delle nascite. Posto che la notizia dell'invenzione sia vera, sarebbe lecita secondo la morale cristiana, anzi prima ancora, secondo la morale naturale alla stregua del metodo Ogino-Knaus?*

2 *febbraio* 1960

(*m. ci.*) Esperimenti sono in corso in un ospedale inglese per produrre un'efficacissima pillola per il controllo delle nascite. Tutte le spese sono sostenute dallo Stato e responsabile delle ricerche è un ente ufficiale, il « National Research Development Corporation ». Uno dei suoi direttori, il prof. Basil Bard, ha dichiarato ieri sera: « La battaglia preliminare nella ricerca di una pillola per il controllo delle nascite è stata vinta. Se tutto va bene, fra cinque anni sarà pronta ».

La lunga storia di questi esperimenti ebbe inizio più di un anno fa, quando gli scienziati della " National Research Development Corporation " scoprirono un'interessante notizia in un giornale tailandese. Essa rivelava che, nelle plaghe più primitive di quella remota nazione, gli uomini anziani o malati ritrovavano, grazie a una radice, la perduta vitalità. La radice era di una pianta chiamata pueraria e — secondo quelle prime concise informazioni — poteva essere mangiata, con giovamento, anche da donne afflitte da vari disturbi tipici del loro sesso.

La « Corporation » inviò in Tailandia un gruppo di studiosi i quali si procurarono — sembra con difficoltà — numerosi esemplari di pueraria. Le ricerche di laboratorio in Inghilterra mostrarono cosa desse alla pianta i suoi decantati poteri. La radice conteneva una sostanza chiamata « miroestrol » che, se estratta e somministrata ad una persona, stimolava energicamente i suoi ormoni sessuali.

Il « miroestrol » — si sa ora con certezza — può esser dato, con leggere modifiche, sia agli uomini sia alle donne. Nei primi, riattiva la vitalità sessuale, ridando a molti debilitati ed anziani la capacità di procreare. Nelle seconde — affermano gli studiosi della

« Corporation » — impedisce la fecondazione ed elimina le manifestazioni più sgradevoli della menopausa.

Gli esperimenti ora in corso mirano a stabilire, con esattezza, la durata dell'azione anticoncezionale della pillola, che sembra non inferiore al mese. Essa non avrebbe alcun effetto nocivo ma contribuirebbe anzi alla salute generale della donna.

Esperimenti simili, ma con un'altra sostanza, sono stati compiuti negli Stati Uniti e, sembra, con successo.

Pochi giorni or sono, un noto medico inglese dichiarava che l'avvento della pillola per il controllo delle nascite è ormai sicuro, e che essa, rappresentando un « metodo naturale », sarà accettato, come l'Ogino-Knaus, anche dalle religioni più contrarie ad ogni intervento anticoncezionale.

Se si tratta « di riattivare la vitalità sessuale, ridando a debilitati ed anziani la capacità di procreare », il « miroestrol » entra nella categoria delle medicine, atte a combattere un difetto di natura, e quindi è un bene. E' invece un male, se ordinato ad andar contro natura, ossia ad impedire nelle donne la fecondazione. Esso allora si riduce a quella sterilizzazione diretta, condannata da Pio XII nel discorso sull'*Ematologia*, tenuto il 16-9-1958. « La sterilizzazione diretta — egli osservava — non è autorizzata dal diritto dell'uomo di disporre del proprio corpo, e non può quindi essere considerata come una soluzione valida per impedire la trasmissione di una eredità tarata ».

Non regge il paragone tra il « miroestrol » ed il metodo Ogino-Knaus. Questo metodo è qualche cosa di negativo. L'uomo non fa che astenersi; e però non viola l'ordine naturale; anzi quando si applica per seri motivi, esso è moralmente giustificato; mentre col nuovo specifico l'uomo pone una causa positiva contro la procreazione, il che è immorale ed antisociale. Non posso dire di fronte a tale metodo che faranno le altre religioni: certo la Religione Cattolica non l'approverà.

Mons. DONATO VENDITTI

Cattedra vescovile e scanni canonicali.

Nelle Cattedrali il trono del Vescovo deve stare al principio del presbiterio, prima degli stalli canonicali o dopo? A me pare che dovrebbe stare dopo gli stalli dei Canonici, in cornu Evangelii, perchè il Vescovo deve occupare il primo posto. A somiglianza del trono Papale, il quale viene sempre eretto in modo che abbia presente, sott'occhio, il collegio dei Cardinali, parte a destra e parte a sinistra, secondo l'ordine di precedenza.

R. - Rispondo, attenendomi alle norme date dai Fratelli Costantini nel vol. II pag. 88 e vol. III pag. 264 della loro classica opera: *Fede ed arte.*

Se il Vescovo celebra colla faccia rivolta ai fedeli secondo l'uso antico — ancora praticato in alcune basiliche dei primi tempi, — la Cattedra Episcopale è collocata in fondo all'abside, e le fanno ala a destra ed a sinistra, addossati alle pareti, gli stalli canonicali.

In caso contrario — come generalmente si pratica oggi — la detta Cattedra va eretta nel Presbiterio alla parte ove si legge il Vangelo (in cornu Evangelii).

Non mancano però chiese, in cui, pur eretta la Cattedra come nel secondo caso, gli stalli canonicali restano a destra ed a sinistra dell'altare maggiore... L'artista deve concepire la Cattedra come oggetto che fa parte della struttura organica e statica del Presbiterio, e non come un mobile accostato in linea provvisoria ad una parete, ad un pilastro o a una colonna. Proprio così, come è detto nel caso, dalla Cattedra il Vescovo non solo deve tener sott'occhi il Clero, ma anche, e forse più — come insinua la stessa parola — insegnare, comunicare coi fedeli.

Mons. DONATO VENDITTI

Distribuzione di Comunione.

All'inizio della Messa s'inginocchia all'Altare qualche devotella e domanda la S. Comunione, pur dicendosi disposta ad ascoltare la Messa, ma per avere il piacere di fare un più lungo ringraziamento alla S. Comunione.

Il Sacerdote si rifiuta dicendole: « e non sarebbe meglio che faceste una più lunga preparazione alla S. Comunione? ».

Che ne dice Perfice?

R. - « Perfice » dice che il Sacerdote ha ragione; ma che tale ragione va fatta entrare, con molta pazienza e prudenza, nelle teste un po' dure di certe devotelle, che alle volte credono di poter insegnare anzichè farsi insegnare. Bisogna far capire quel che diceva un Santo, ossia che ci vorrebbe una eternità per prepararsi a ricevere Gesù Eucaristico e un'altra eternità per ringraziarlo; e, che, non essendo noi eterni, è meglio comunicarsi nel tempo che si comunica il sacerdote celebrante, come vuole la Chiesa, e si faceva generalmente ai suoi antichi tempi.

Mons. DONATO VENDITTI

DIRITTO CANONICO

Il funzionamento dei Tribunali Ecclesiastici [1]

1. — Parecchie voci, non sempre con retto fine, si sono sollevate a protestare contro il *manchevole* funzionamento dei Tribunali Ecclesiastici, soprattutto Regionali. Non è necessario che queste voci sprechino il fiato nell'accennare e indicare deficienze vere o fittizie nel funzionamento dei suddetti Tribunali: noi stessi ne accenneremo alcune e cercheremo di individuarne le cause, perchè, ove è possibile, si cerchi provvedere e ovviare agli inconvenienti e perchè non si pensi che i *lamenti* riguardino solo gli Avvocati. Anzi gl'illustri colleghi degli Avvocati non se l'abbiano a male, se abbiamo avuto il coraggio di mettere loro sott'occhio certi lati della loro del resto nobilissima professione, per la quale i Giustinianei si proclamavano addirittura *Sacerdoti*: *iustitiam namque colimus et boni et aequi notitiam profitemur aequum ab iniquo separantes, licitum ab illicito discernentes, bonos non solum metu poenarum, verum etiam praemiorum quoque exhortatione efficere cupientes, veram nisi fallor philosophiam non simulatam affectante* (Fr. 1 § 1. D. I, 1).
Logico è lo scopo cui miriamo sia col lamento primo che con questo secondo.

E incominciamo senz'altro.

2. — Come è noto, il Motu proprio *Qua cura,* 8 dic. 1938, e le successive *Normae* di applicazione emanate dalla S. C. dei Sacramenti il 10 luglio 1940, crearono, in Italia, per la complessa materia matrimoniale solita a trattarsi in sede canonica, 18 tribunali regionali, distribuiti per le 18 regioni storiche della penisola.
La nuova riforma dell'organizzazione giudiziale ecclesiastica in materia intendeva ovviare agl'inconvenienti che di solito si lamentavano sull'andamento dei tribunali ecclesiastici, svecchiandone e riordinandone metodi e procedimenti, e prescrivendo che l'amministrazione della giustizia fosse affidata a persone pratiche e ben attrezzate e sufficientemente libere da altre occupazioni.
E qui incominciano le dolenti note.
Nella scelta dei giudici e di tutto il personale dei tribunali regionali il corpo degli Ordinari, radunati nelle Conferenze episcopali o in altri riunioni del genere, si dovette necessariamente trovare dinanzi a questioni abbastanza intricate e difficili.

---

(1) Vedi in « Perfice Munus », 10 genn.-10 febb. 1945, pag. 34, « Incipit lamentatio... contra advocatos » (Nota al can. 1665). L'articolo che oggi pubblichiamo venne pure composto mentre duravano i tempi di emergenza: tuttavia, pur risentendo delle circostanze di tempo in cui fu composto, non cessa di fare delle giuste osservazioni e di avere un'evidente importanza. (*N. d. R.*).

Non crediamo che i suddetti Ordinari abbiano avuto difficoltà nel trovare soggetti moralmente adatti e scientificamente attrezzati e competenti all'alto ufficio che loro si voleva affidare. Grazie a Dio, tali soggetti non difettano oggi tra le file del clero, soprattutto se si guarda al concorso di tutta la regione storica. Se di tali soggetti non sarà facile trovare abbondanza in una piccola diocesi, in una metropoli e in tutta una regione certo ce ne sarà a sufficienza et ultra. Quindi crediamo che gli Eccellentissimi Ordinari si siano trovati impacciati nella scelta più per l'abbondanza dei soggetti che non per la loro scarsezza.

A questo proposito l'Eccellentissimo Mons. Monterisi, arcivescovo di Salerno, pubblicava sulla Rivista diocesana che tra le cariche ambite da certi membri dell'alto clero doveva annoverarsi d'allora in poi quella di giudice al Tribunale Regionale, salvo naturalmente a non osservarne o ad osservarne con negligenza gli obblighi (2).

3. — Ma due questioni soprattutto crediamo siano state esaminate con cura dalle conferenze dei Vescovi: 1) la questione delle retribuzioni da darsi ai Giudici e al personale dei Tribunali Regionali; 2) la questione del funzionamento pratico degli stessi Tribunali.

Le questioni sono intimamente connesse, perchè non si potrà mai pensare ad un funzionamento adeguato, preciso, sollecito dei tribunali, quando tutto il personale di essi, particolarmente in questi tempi, è assillato dal problema pratico di come sostenere la vita. Bisognerà che tanto ai Giudici quanto al restante personale di Cancelleria siano assicurati i mezzi di sussistenza normali e consentanei ai tempi in modo da rendere le persone sufficientemente libere per attendere con amore e pazienza al loro compito.

E' vero che è tradizione canonica, del resto lodevolissima, accentuare il carattere gratuito dell'amministrazione della giustizia ecclesiastica e che sempre la Chiesa volle sbandita dai suoi Tribunali ogni sorta di donativi offerti ai Giudici (can. 1624) o al personale di Cancelleria, perchè in nulla fosse turbato il normale svolgersi delle pratiche; ma è pur vero che le necessità della vita sono state sempre e sono tuttora più impellenti di ogni proibizione, tanto che Bonifacio VIII, in parziale deroga a quanto avevano proibito Innocenzo III, (c. 10. X. III, 1) e Innocenzo IV (c. I. II, 14 in VI), si vide costretto a permettere un certo indennizzo

---

(2) Ciò è tanto vero che in alcuni Tribunali Regionali il personale è risultato in sopranumero, coll'effetto, non di sveltire, ma di appesantire ed incagliare lo svolgimento delle pratiche. Se a questo si aggiunge la lentezza degli Officiali nell'assegnare, dividere, sorvegliare i lavori, si ha la ragione per cui, nella trattazione delle cause, si procede disorganicamente, con periodi oberati soverchiamente di sedute e di pratiche, le quali naturalmente vengono svolte in modo farraginoso, intercalati con altri di forzata inattività da parte dei membri dei Tribunali, per il lavoro mal distribuito, o per varie cause non giustificate e non ammissibili in un compito così delicato com'è l'amministrazione del diritto giudiziario della Chiesa. Questo è uno dei motivi per cui la trattazione

ai Giudici, per il disturbo e per le eventuali spese (c. 11. I, 3 in VI).

Comunque, le *Normae* suaccennate insistono al Cap. III perchè, in base ai criteri ivi esposti, la conferenza dei Vescovi della regione, tenute presenti le particolari condizioni locali, e l'affluenza delle cause, determini il trattamento economico dei Giudici e del restante personale, in modo che ad ognuno sia assegnata quella congrua retribuzione che sia proporzionata al grado e all'attività dei singoli (*Normae, art.* 17) (3).

Anzi le stesse *Normae* insistono perchè qualsiasi emolumento sia contenuto dentro i limiti non solo di una giusta *moderazione* ma anche di una sana *sufficienza*, perchè, non volendo gravare eccessivamente sull'erario dei Tribunali, sarà bene tener conto di eventuali benefici o altri cespiti di entrate dei singoli.

Ma si dovrà pure badare a non obbligare il personale del Tribunale a cercare altrove i mezzi di sussistenza, con grave danno evidente del lavoro che le suddette persone dovrebbero disimpegnare nel Tribunale stesso (*Normae,* art. 18).

Naturalmente, da questo lato, non si potrà mai avere un funzionamento normale di un Tribunale, finchè non si sia provvisto adeguatamente all'inconveniente deprecato, dentro i limiti suaccennati, del resto ben individuati e accennati dalle *Normae*.

Lo scrivente comprende le difficoltà dei singoli Eccellentissimi Ordinari nei tempi presenti con tutte le spese a cui devono far

---

delle cause presso i Tribunali ecclesiastici procede a volte con una lentezza soverchia.

(3) L'art. 17 dice: Iudicum et ministrorum Tribunalium stipendia seu remunerationes et honoraria Exc.mi Ordinarii determinent in Coetibus Regionalibus, prae oculis habitis adiunctis Regionis et praesertim causarum numero: adeo ut iidem congrua mercede, adaequata operi revera tribunali impenso, donentur.

Art. 18: Eadem emolumenta generatim moderata esse debent, attento etiam quod iudices et ministri tribunalis iam aliquo ecclesiastico beneficio provisi plerumque sunt: at simul sufficientia sint ipsa emolumenta, ne iidem impediantur a servitio tribunali assidue praestando ex necessitate aliunde subsidia vitae quaeritandi.

Come si vede è intenzione della Chiesa che i membri del tribunale non siano obbligati ad altre occupazioni, onde possano dedicarsi esclusivamente al loro compito così importante e delicato. Ora come potranno dedicarsi a tale compito in modo esclusivo se hanno emolumenti irrisori? In certi tribunali il personale è retribuito con uno stipendio molto lontano da quello dell'ultimo spazzino.

E' vero: i Vescovi non hanno i fondi di un ministero della giustizia e neppure hanno benefici da conferire come retribuzione ai membri del Tribunale. L'unico rimedio sarebbe aumentare il deposito per le cause: ma se si tien conto che più di metà delle cause sono a riduzione o al gratuito patrocinio, ne consegue che le cause a pagamento si dovrebbero elevare a cifre iperboliche. Se a queste si aggiungono le cifre ultra iperboliche richieste dagli Avvocati, si arriva al punto che sarà proibitivo per molti il far ricorso alla magistratura ecclesiastica.

fronte; nondimeno egli è costretto dall'esperienza quotidiana e con tutto il rispetto dovuto segnalare il fatto, senza pretendere di dar suggerimenti di sorta. Del resto ottimi criteri per un orientamento generale e pratico in materia sono appunto contenuti nelle suddette *Normae*. Certo è che quando un Sacerdote, assillato da impellenti necessità della vita, è costretto a cercare, con la sua industria personale (predicazioni, opere di ministero, attività varie di apostolato) e al di fuori del Tribunale i mezzi di una conveniente sussistenza, non darà al suo ufficio di Giudice, di notaro, di scrittore del Tribunlae Regionale se non un'attività limitata, quasi una parte minima del suo tempo libero da altre incombenze. E nessuno può ragionevolmente biasimarlo. E lo svantaggio che se ne risente è immenso, sia quanto allo svolgersi lento e senza metodo della pratiche, sia quanto alla parte riservata allo studio personale delle controversie (4).

4. — In sostanza, i Tribunali Regionali sono nati in un clima poco propizio: clima di guerra con tutte le difficoltà ad esso inerenti: disagi materiali gravi in tutte le contingenze della vita.

Prendiamone ad esempio uno: quello della regione piemontese che ha sede in Torino. La maggior parte del personale ha seguito lo sfollamento della popolazione al tempo dei grandi bombardamenti che ridussero la città della moda e dell'eleganza ad uno stato ben miserevole. Per lunga serie di giorni e di mesi essi furono costretti a recarsi in città ogni giorno per prendere contatto col proprio ufficio. Le difficoltà andavano sempre più crescendo e si giunse al punto cruciale quando da certi luoghi a prezzo di sacrifici veramente eroici si poteva di quando in quando raggiungere la città, impiegando a volte un giorno intero, e anche più, a compiere un tragitto con mezzi di fortuna che in tempi normali si poteva coprire con un'ora o due di treno.

In tali circostanze non era certo da aspettarsi che il personale aumentasse la sua attività nel disimpegno delle pratiche tribunalizie ad esso affidate. Ma nonostante la notevole diminuzione di at-

(4) Un rimedio si potrebbe avere con un'oculata riduzione del personale portato al minimo indispensabile. A che serve avere un personale superfluo se poi non lo si può equamente retribuire e lo si obbliga ad attendere a mille altre incombenze per poter campare miseramente la vita?

Collegata colla questione dell'emolumento è quella dell'orario. Vi sono Tribunali Regionali nei quali il personale è retribuito ad ore, invece che a giornate o a mese con orario fisso. Fa quindi un orario facoltativo attendendo a molte altre occupazioni e dedicando al Tribunale soltanto le ore che non sa come impiegare altrimenti. Ne consegue evidentemente un incaglio nel disbrigo delle pratiche provocando una durata inammissibile nella trattazione delle cause.

E' certamente da preferirsi una riorganizzazione dei Tribunali con il personale strettamente necessario e con l'orario fisso per ogni giornata: si avrebbe il vantaggio di un lavoro più organico, di maggior facilitazione di accesso per il pubblico e di una retribuzione più equa, naturalmente con l'aumento proporzionato ed equo dei depositi per le cause a pagamento.

tività, deve essere sempre più apprezzato lo sforzo che il detto personale ha compiuto per rimanere al suo posto. Eppure, mentre intorno fervevano attività febbricitanti di ognuno nella ricerca dei mezzi adatti per superare il duro momento, per non essere ingoiati e assorbiti dal crescente marasma, mentre i prezzi si sono elevati all'ennesima potenza e gli impieghi civili si son visti decuplicati i loro introiti, non si è pensato di elevare le tariffe relative dei Tribunali ecclesiatici in modo confacente e rispondente, sia pure in maniera limitata, alle necessità presenti. Solo ultimamente qualche cosa si è fatto in proposito, ma siamo ancora ben lontani da quella sistemazione che è assolutamente necessaria per lo stesso decoro della magistratura ecclesiastica.

5. — Poniamo che si dovesse accettare una causa. Il Tribunale era composto; i Giudici già nominati; ma uno abitava, poniamo a Novara, un altro era parroco in un paesetto distante dal centro una sessantina di chilometri: distanza non eccessiva in tempi normali, ma addirittura incolmabile in tempo di emergenza; un terzo era sfollato in un altro piccolo centro di provincia. Lo stesso Attuario sfollava ogni sera. Come si potevano radunare insieme queste quattro persone? Se poi consideriamo anche il Difensore del Vincolo e il Promotore di Giustizia, abbiamo sei persone che dovevano convenire al centro in un dato giorno, ad una data ora.

Senza voler esagerare troppo i pericoli inerenti allo stesso spostamento e senza badare ai disagi personali, costoro dovevano impiegare ben tre giorni tra andata e ritorno e soggiorno, ogni volta che si spostavano. Va da sè che costoro, oltre a non prestarsi volentieri a tutta una serie di difficoltà, limitavano al minimo le loro riunioni, per ragioni evidenti. E così le pratiche andavano per le lunghe e non era da aspettarsi che fossero sempre trattate con tutta quella ponderatezza che la loro gravità avrebbe richiesto.

La stessa economia delle Cancellerie imposta dal tempo, contribuiva al conglomeramento e congestionamento del lavoro; la posta che mal funzionava sempre e in qualche luogo di sfollamento era addirittura assente in modo quasi completo; le parti che spesso sonnecchiavano perchè sfollate anche esse e gli Avvocati che erano pure presi nel vortice; i testimoni che, citati, non si presentavano al giorno stabilito, e, quando vi si trovavano, il Giudice era già tornato al suo paese; le rogatorie ai tribunali locali mal sbrigate...; tutto contribuiva a creare un'atmosfera irrespirabile e spiacevole, fatta di ritardi, incomprensioni, remore più o meno giustificate, che mal s'accordavano con le norme legali destinate a sveltire e non ad inceppare il complesso e delicato meccanismo funzionale della procedura. Ora le comunicazioni sono certo migliorate, ma lo spostamento dei Giudici scelti nei luoghi più disparati, rappresenta sempre un incaglio al normale svolgimento dei processi (5).

---

(5) Presso qualche Tribunale Regionale si è cercato di rimediare a questo inconveniente scegliendo i Giudici tra i sacerdoti dimoranti nella città arcivescovile dove il Tribunale ha sede. Ma, se tale metodo favorisce

6. — Purtroppo, questi inconvenienti, in dipendenza dallo stato caotico in cui ci trovammo, si lamentavano in tutti i rami dell'amministrazione e del pubblico impiego, sia civile che ecclesiastico. Ma è più che naturale che essi appaiano più visibili e più accentuati nell'ambiente tribunalizio ecclesiastico, per motivi già sufficientemente accennati. Senza contare che le persone in qualche modo interessate allo svolgersi normale delle pratiche non si peritano, in buona o mala fede, a ripetere vecchi luoghi comuni, frasi imparate in qualche ufficio di Avvocato o in conversazioni con persone che si dicevano e stimavano bene informate, che nei Tribunali Ecclesiastici se non si sborsano fior di quattrini non si ottiene nulla; che i preti sono avidi di denaro; che quando non hanno voglia di riconoscere la nullità di un matrimonio, applicano la tattica di temporeggiare allo scopo di stancare, ecc.

Non fa meraviglia che costoro, ignari come sono di Diritto processuale canonico, non siano in grado di apprezzare la morbidezza della procedura ecclesiastica, a volte troppo mite e accondiscendente nei riguardi dei termini processuali, nè riescano a discernere e sceverare le colpe dei singoli dagli incagli, provocati o meno dalle circostanze o dalla legge. Ma fa specie osservare come nessuna considerazione si usi nei riguardi dei sacrifici veramente gravi degli addetti ai Tribunali Ecclesiastici, quasi che questi sacrifici (personali e pecuniari) non costassero affatto, fossero una cosa normale, che si potesse ragionevolmente esigere dagli interessati.

7. — Ma anche in mezzo al marasma lamentato ci sono degli inconvenienti che con un po' di buona volontà si potrebbero eliminare, delle remore che si potrebbero evitare.

Per esempio, a volte un libello introduttivo rimane senza risposta per molto tempo; mentre è risaputo che *index vel tribunal* (collegiale), *postquam viderit et rem esse suae competentiae et actorem legitimam personam esse standi in iudicio, debet «QUANTOCIUS» libellum aut admittere aut reiicere* (can. 1709 § 1). L'avverbio *quantocius* è autenticamente spiegato al canone seguente (can. 1710), nel senso che il Giudice ha un mese di tempo, da computarsi *continuamente* dalla data della presentazione del libello stesso al Tribunale, per rispondere alla domanda giudiziale, accettandola o respingendola (6).

---

la maggiore celerità nella trattazione delle cause, trasforma alquanto la fisionomia del Tribunale: riduce il Tribunale Regionale in un Tribunale Metropolitano: e dà ragione a coloro che rimpiangono i Tribunali Diocesani ed auspicano che, abbandonato il criterio dei Tribunali Regionali, siano senz'altro ripristinati i Tribunali Diocesani.

(6) In certi membri dei Tribunali, compresi Officiali e Giudici, più giuristi che sacerdoti, non è ancora penetrata la convinzione che sotto ogni causa matrimoniale trattata dai nostri Tribunali vi sono parecchie altre questioni di coscienza ed anche parecchie situazioni anormali da sistemare. Altrimenti non si lascierebbero dormire nè libelli, nè pratiche e non si impiegherebbero parecchi mesi per stilare una sentenza.

Spesso il Giudice temporeggia allo scopo di poter assumere le richieste convenienti informazioni previe, relative al fondamento della domanda giudiziale, allo stato economico di coloro che domandano il gratuito patrocinio o una diminuzione nelle spese, e alla situazione morale delle presunte parti. Spesso occorrono dei documenti previ che il richiedente l'intervento del Tribunale tarda ad annettere alla domanda giudiziale. Se si tratta di gente che non vive nella metropoli, bisogna scrivere ai Tribunali diocesani o ai parroci locali e attenderne le risposte con le relative informazioni. Qualche volta si dovrà richiedere il parere del Promotore di Giustizia... Insomma una remora moderata, anche al di là del mese consentito dalla legge, non sempre si dovrà dire irragionevole o ingiustificata.

8. — Il difetto qualche volta può anche essere insito nel meccanismo procedurale in vigore. Di fatto nei Tribunali Regionali gli organi amministrativi non sono, per lo più, ben distinti dagli organi giurisdizionali, soprattutto in rapporto ai rispettivi compiti. Ciò può portare a un dualismo complicato, sempre esagerato e spesso nocivo, per l'ingerenza troppo accentuata degli organi amministrativi sull'andamento e il normale sviluppo delle cause.

Formulo un esempio. Ricevuto un libello introduttorio e assunte le informazioni del caso, l'Officiale compone il Collegio giudicante, vi assegna il restante personale della causa, e l'Arcivescovo firma i decreti relativi. Il Collegio si raduna e ammette il libello, e la causa si iscrive a ruolo e si protocolla. Ma la concordanza del dubbio e l'inizio effettivo della istruttoria processuale non hanno luogo se non a grande distanza dall'accettazione del libello, per es. dopo un anno e magari di più. La colpa non è dell'Officiale nè del Presidente del Collegio o del Giudice Istruttore, almeno nella maggioranza dei casi, come si potrebbe essere inclinati a credere.

Il can. 1909 § 2 dà il potere al Giudice di richiedere alle parti un conveniente deposito da farsi presso la Cancelleria del Tribunale, allo scopo di garantire con esso il pagamento delle spese processuali, delle indennità dovute ai testimoni e degli onorari per gli eventuali periti. Ma spesso le trattative inerenti alla somma da concordarsi a titolo di deposito, come del resto altre eventuali trattative economiche tra le parti e il Tribunale, non sono condotte dal Presidente del Collegio o dal Giudice Istruttore, ma dagli organi amministrativi, i quali non permettono, come è giusto, che si proceda nell'istruttoria della causa, prima che siano eliminate le suaccennate pendenze che si debbono considerare come pregiudiziali: fino a quando le parti non avranno soddisfatto, almeno in parte, ai loro obblighi verso il

---

Vi sono cause che si protraggono per anni ed anni appunto perchè il personale dei Tribunali non si preoccupa di situazioni di coscienze che vanno districate. Si corre pericolo di provocare una collusione tra i due fori, l'interno e l'esterno, che è certamente dannosa al bene delle anime. Senza parlare della congestione che si provoca nello svolgimento delle pratiche per l'accumularsi delle cause giacenti e non evase, per l'introdursi di more ingiustificate, per una lungaggine insomma che torna a disdoro dei Tribunali stessi e provoca querimonie a volte più che giustificate.

Tribunale, la pratica non fa un passo. Spesso avviene che le parti si palleggino le responsabilità, gli Avvocati o non intervengono o lo fanno solo indirettamente e con cautela... e la remora, più o meno lunga, è bell'e spiegata. Basterebbe che l'Avvocato, intuendo la vera ragione della sosta processuale, o anche, come spesso avviene, avvertitone dalla Cancelleria stessa del Tribunale, provvedesse in tempo a far capire alle parti come debbano agire se vogliono imprimere alla vertenza un ritmo normale. Tanto più che gli Avvocati all'inizio delle pratiche si fanno fare dei depositi più che sufficienti per i fondi da versarsi alla tesoreria del Tribunale. Purtroppo, in pratica, qualche volta la stessa cancelleria del Tribunale è costretta a prendere l'iniziativa e mettersi in relazione diretta con le parti, trascurando Avvocati e Procuratori, perchè altrimenti non si verrebbe a capo di nulla.

Se, infine l'Officiale o il Giudice sonnecchia ingiustificatamente sul libello, il richiedente o il suo Avvocato non hanno che da applicare il can. 1710: passato il mese dalla presentazione del libello, la parte interessata può instare perchè il Giudice faccia il suo dovere; passati cinque giorni dalla istanza, può rivolgersi all'Ordinario locale o al Tribunale di appello perchè o si costringa il Giudice di primo grado a prendere posizione o lo si sostituisca.

9. — Alle volte la remora viene causata dalla necessità di ottenere un parere dal Promotore di Giustizia sull'ammissione o meno del libello o di qualsiasi incidente processuale e soprattutto quando è richiesta l'accusa d'ufficio (can. 1971 § 1, 2°), non avendo le parti nel caso legittimità processuale. Si verificano dei casi in cui un Promotore di Giustizia ha tardato parecchi mesi a presentare l'accusa di un matrimonio o per dare un parere *pro rei veritate* o per osservazioni nel periodo di discussione della causa perchè deve procurarsi documenti inerenti al caso in questione.

Altre volte le remore sono causate da un'eccessiva lentezza di movimento delle Cancellerie (in dipendenza, sembra, di una non adeguata organizzazione e conseguente distribuzione del lavoro) nello spedire le rogatorie, nella corrispondenza in genere, nella trascrizione e collazione degli atti e dei documenti, nella preparazione dei fascicoli dagli atti destinati alle parti e ai loro Avvocati, ai Giudici, al Difensore del Vincolo o al Promotore di Giustizia, nonchè al Tribunale di appello. Con maggiore buona volontà, con una oculata vigilanza e con una ragionevole organizzazione, il disbrigo di queste pratiche di Cancelleria potrebbe essere accelerato con buon rendimento.

Si tenga però presente che, a scopo economico per non gravare sulle parti, gli atti pubblicati si sogliono trascrivere in pochi esemplari, con l'inevitabile inconveniente che chi è obbligato a studiarli, deve attendere che gliene sia consegnato il fascicolo che passa così di mano in mano, prima al Difensore del Vincolo o al Promotore di Giustizia e poi ai Giudici uno dopo l'altro.

Inoltre il personale della Cancelleria dovrebbe tenere presente la distinzione tra personale di concetto e personale di esecuzione nel disbrigo del suo lavoro, così sarebbe evitato il pericolo di invasione nel campo altrui che non è ammissibile.

10. — Altre remore sono richieste dalle perizie. Quando le cause matrimoniali, per natura già tanto delicate, esigono l'intervento di periti, il tempo che si perde è addirittura enorme.

Anzitutto le perizie debbono essere espletate, in via ordinaria, dopo terminata l'istruttoria testimoniale e documentaria, poichè si devono dare ai periti in visione gli atti della causa (*S. C. dei Sacramenti*, Istruz. 15 agosto 1936, art. 147 § 2). Poi bisogna trovare il tempo opportuno nel quale tanto la parte che deve essere periziata, quanto il perito possano esser sufficientemente liberi per procedere ad una visita accurata. Di questi tempi ciò può costituire una vera grossa difficoltà, poichè per quanto è possibile, il Tribunale Canonico rifugge dall'adoperare mezzi troppo energici. Si verificano a volte gli stessi inconvenienti che abbiamo sopra deprecato a proposito dei Giudici e del personale del Tribunale, per causa di sfollamento, lontananze, difficoltà di viaggi, ecc. Infine, si ha un bel fissare il termine entro il quale la perizia debba essere consegnata a rigore di legge: nella maggior parte dei casi bisogna attendere pazientemente che il perito abbia redatto in iscritto e consegnato la sua relazione periziale e che si sia presentato a subire l'interrogatorio orale dinanzi al Tribunale, senza pretender di fare la voce grossa (7).

Tutto ciò richiede un tempo considerevole; senza contare che spesso le due perizie ordinate si trovano discordi e che perciò, ai termini di legge, se ne impone una o più ulteriori che riesaminino la questione e siano in grado di fornire al Giudice dati di fatto precisi e categorici e considerazioni tecniche chiare e convincenti.

11. — Infine, le ultime remore da imputarsi al Tribunale sono proprie dei Giudici singoli e dell'estensore della sentenza.

Anzitutto motivi economici impediscono, come sopra si è detto, che i componenti il Collegio giudicante abbiano ciascuno un proprio

---

(7) L'intervento dei periti, come dei medici consulenti ora voluto per le cause di impotenza e per le pratiche super rato non consumato, dà luogo ad un'altra questione sia formale che finanziaria di portata considerevole.

Non sempre è facile avere periti forniti nello stesso tempo della competenza e delle probità volute e col tempo disponibile richiesto per collaborare coi Giudici ecclesiastici. E' risaputo poi che le tariffe attuali sia delle perizie presso i Tribunali, sia del lavoro professionale, furono elevate in modo impressionante. Dove si troveranno i fondi per la retribuzione corrispondente alle tariffe attuali? I periti, come i medici in genere, trovano assai gravoso il dover interrompere le loro occupazioni per presentarsi in Tribunale, o come testi per illustrare dichiarazioni rilasciate alle parti, o per giurare e spiegare le perizie di officio. Certe perizie, specie le psichiatriche, ammontano a L. 25 mila o anche a L. 30 mila: certi medici per una sola seduta in Tribunale richiedono un corrispettivo di 3 ovvero 5 mila lire. Anche questo elemento porta ad elevare le cause a pagamento a cifre considerevolissime. Come del resto la dattilografia delle varie copie degli atti, o la stampa degli atti per es. presso la Rota, per le attuali tariffe tipografiche, gravano sul bilancio delle cause in modo fantastico.

fascicolo di atti che possano studiare contemporaneamente e sul quale formulino il voto che dovranno leggere nella riunione del Collegio da cui uscirà la sentenza (can. 1871). Conseguentemente, dovendo farsi passare gli atti dall'uno all'altro, vanno incontro a un notevole dispendio di tempo, sia perchè non è possibile che i singoli formulino il loro voto in uno spazio di tempo relativamente breve, poichè si deve tener conto anche delle eventuali loro ordinarie occupazioni di fatto, sia per la difficoltà dello scambio degli stessi atti in dipendenza delle attuali contingenze. Quando, a volte dopo *parecchi* mesi, tutti i Giudici hanno preso visione sufficiente degli atti, il Preside del Collegio può finalmente fissare la sessione per la lettura dei voti e l'eventuale discussione in merito all'emanazione della sentenza.

Stabilita la sentenza, se ne affida la redazione all'estensore, che è sempre uno dei Giudici del Collegio, anzi ordinariamente il Preside stesso.

La legge non fissa il tempo che si concede all'estensore per la redazione della sentenza. Il *sententia quamprimum publicetur* del canone 1876 viene praticamente inteso dello spazio di un mese dalla definizione della sentenza. In tale senso l'Istruzione citata della S. C. dei Sacramenti dispone all'art. 200 § 1: *Sententia quam primum edenda est, non ultra mensem a die qua causa definita est, nisi Collegium gravi ex ratione longius tempus praestituerit.*

Praticamente si sono verificati dei casi in cui l'estensore ha impiegato ben sei mesi e anche più per stilare una sentenza. Ora è difficile, in via ordinaria, giustificare tali remore.

12. — Altro inconveniente si incontra nella mancanza di uniformità nei giudicati dei Tribunali Regionali. Mentre è noto che la S. R. Rota ha una sua giurisprudenza uniforme, concorde e perciò molto autorevole, nel criterio e nelle sentenze dei Tribunali Regionali difetta assai questa uniformità.

Difetta nei Tribunali singoli, presso i quali le cause trattate hanno gli esiti più impensati, appunto per la differenza di criterio tra i vari giudici, alcuni dei quali sono larghissimi ed altri rigidissimi. Vi sono Officiali e Giudici che si vantano di non aver mai dato una sentenza affermativa e vi sono dei turni che quando dànno principio a una causa si sa già che emetteranno sentenza negativa. Ciò proviene dall'improvvisazione, dalla ancor giovane età dei Giudici, e qualche volta anche dal partito preso, per limitare, dicono, il moltiplicarsi delle cause. Mentre altri Officiali e Giudici più sereni ritengono che quando dall'istruttoria risulti, con morale certezza, provata la nullità di un matrimonio, si debba emettere sentenza affermativa, che può essere legittimamente motivata.

Difetta l'uniformità nella relazione dei vari Tribunali Regionali tra loro. Quando per es. funzionano come tribunale d'appello diventano rigidissimi, rifanno quasi tutta l'istruttoria già espletata dal Tribunale di primo grado e, a volte bocciano la prima sentenza. Ciò ha fatto sì che pochissimi appelli si inoltrassero ai Tribunali Regionali, mentre si inoltravano quasi tutti direttamente alla S. R. Rota, ambiente più attrezzato, più sereno, più equanime. Ma allora

fallisce o quasi lo scopo dei Tribunali Regionali. Tanto varrebbe ritornare ai Tribunali Diocesani, con il rituale appello alla Rota, per avere la seconda conforme. Oggi però la regola è di appellare al Tribunale Regionale competente.

13. Non mancano infine dei Tribunali nei quali si riscontra una confusione di mansioni che non è certamente in linea con le disposizioni del Codice Canonico e delle Norme della S. C. dei Sacramenti. Vi sono per es. Giudici ed anche Vice Officiali che compiono nello stesso tempo anche l'ufficio di difensori del Vincolo (si capisce in cause distinte; e vi sono difensori del Vincolo che sono di quando in quando deputati come Giudici, o come istruttori od anche come ponenti. Come vi sono dei cancellieri e dei notai che in altre cause sono elevabili al ruolo di Giudici).

Le figure dei vari magistrati sono tenute nel Codice e nelle Norme affatto distinte, in modo che chi è difensore del Vincolo deve fare solo il difensore del Vincolo, e chi è vice Officiale o Giudice non deve fare anche il difensore del Vincolo.

Si capisce che vi possano e debbano essere delle promozioni, per cui anche i notai possano essere promossi o difensori del Vincolo o Giudici, ed anche i difensori del Vincolo possano essere elevati al ruolo di Giudici: ma a promozione avvenuta dovrebbe cessare l'esercizio della mansione antecedente per non esercitarla ancora nè saltuariamente ne abitualmente, assieme alla nuova funzione. Tale promiscuità è di danno evidente alla specializzazione, confonde le figure di magistrati con compiti affatto diversi ed è certamente contraria allo spirito della legge canonica.

Del resto questo inconveniente è facilmente eliminabile quando l'Officiale, che stabilisce i turni per la trattazione delle cause, assegni ad ognuno il compito che gli spetta, secondo l'ufficio che ricopre nel sacro tribunale.

14. - E' tempo ormai che poniamo punto a questa nostra *lamentatio*. Ci siamo sentiti in dovere ed abbiamo creduto bene di rilevare alcuni tra i difetti che ci sembrano più evidenti e più nocivi per un buon funzionamento dei Tribunali Ecclesiastici.

Alcuni degli inconvenienti lamentati furono contingenti, dovuti al congestionamento delle pratiche in dipendenza dalle tristissime condizioni che si attraversavano. Col ritorno alla normalità essi stanno per cessare da sè.

Altri difetti sono cronici, insiti nella natura stessa dell'organizzazione tribunalizia ecclesiastica, e questi bisognerà cercare di eliminare. Così nel collaudo e più nel funzionamento pratico delle macchine di nuova invenzione se ne vogliono notare e correggere i difetti.

Occorrerebbe soprattutto maggior sollecitudine e più ordine nelle Cancellerie e tra i Giudici. Più diligente, più sollecita, più organizzata e, direi, più proporzionata dovrebbe essere la distribuzione delle cause e la costituzione dei Collegi. Molti inconvenienti sarebbero evitati con aumento del prestigio dei S. Tribunali.

IL PROBLEMA ECONOMICO DEL CLERO

“ Ora et labora ”

Premesso che la missione del sacerdote è di pura natura spirituale e soprannaturale e che le opere principali ed abituali del sacerdote devono essere quelle del ministero svolto per la salvezza delle anime e per la gloria del Signore, sorge spontanea la domanda: quando un sacerdote che, per circostanze particolari di luogo, di persone, di ufficio, non è occupato che per poche ore della giornata, come può e come deve e con quali attività, usufruire delle altre ore del giorno a vantaggio proprio o degli altri?

Poichè è notorio che vi sono varie classi di preti con occupazioni diverse e non tutte fatte per assorbire completamente la sua giornata sacerdotale. Adesso i parroci e coadiutori dei parroci (vice parroci, cappellani) delle grandi parrocchie della città o dei grossi borghi diocesani sono abitualmente occupati per tutto il giorno dalle varie opere della cura pastorale e perciò non possono attendere ad altre attività sussidiarie od integrative. Invece i parroci dei piccoli centri di montagna, di collina o di pianura ed i loro collaboratori, gli insegnanti di religione nelle scuole pubbliche, ed istituti ecclesiastici superiori, gli addetti ai vari uffici curiali o paracuriali, i cappellani di suore od anche di istituti tenuti da religiosi, i cappellani delle frazioni in pianura o in montagna sono al massimo occupati, e non tutti, per tre ore al giorno, oltre al tempo richiesto per la celebrazione della Messa, la recita del Breviario e le altre pratiche di devozione. Tutti costoro possono evidentemente disporre di altre ore lavorative ogni giorno. Come le potranno e le dovranno impiegare?

Poichè non è ammissibile che, quando si è *valentes viribus,* ci si possa accontentare di un orario così ridotto, oppure si pretenda di vivere in modo decoroso e adatto ai tempi in cui siamo, senza attendere ad altre attività complementari. L’« Ora et labora » della regola di San Benedetto ha oggi ancora un suo attualismo evidente: con l’« ora » richiama il dovere ed il modo della formazione e del perfezionamento sacerdotale e col « labora » inquadra tutta l’attività sacerdotale, sia per le opere specifiche del ministero sacerdotale, sia per l’azione integrativa da attuarsi nelle ore libere dalle opere di ministero.

Lo scopo delle nostre indagini esige che qui ci occupiamo più direttamente del secondo comma del binomio benedettino, cioè del « labora » inteso ad abbracciare tutta l’attività del sacerdote sia quella propriamente specifica del ministero pastorale, sia quella sussidiaria ed integrativa del ministero stesso. Ad ogni persona umana, quindi anche ad ogni sacerdote si impone il dovere di svolgere una qualche attività, sia per evitare i pericoli dell’oziosaggine, sia per ubbidire all’imperativo categorico proveniente dallo stesso *cursus naturae* voluto dal Signore Iddio Onnipotente e da lui promulgato fin dal disegno primitivo della creazione. Egli collocò l’uomo nel giardino delle delizie « *ut operaretur* »: nello stato di grazia quella dell’uomo sarebbe stata l’attività del re dell’universo: dopo la colpa originale è divenuta il retaggio del servo. *In sudore vultus tui vesceris*

panem. Tutti perciò, e tanto più i sacerdoti, devono vedere nel lavoro un mezzo di espiazione e di purificazione, che, abbracciato con perfetta uniformità alla volontà del Signore, diviene pure un elemento di elevazione, di perfezione e di santificazione. E' in questa luce anzitutto che si deve illustrare il dovere del lavoro: e specialmente per i sacerdoti deve riguardarsi e valutarsi con criteri soprannaturali e secondo le finalità che al sacerdote si impongono in modo più proprio e diretto. Il considerarlo soltanto in relazione alla necessità di provvedere alla vita quotidiana ed in funzione di coefficiente inteso a dare un livello sociale più adatto ai tempi sarebbe un abbassare la funzione e collocarlo, con un criterio egoistico ed esclusivamente utilitario, all'infuori del quadro delle ideologie cristiane e confonderlo con i postulati dell'ideologia marxista o con le tradizioni peggiori del paganesimo. Perciò da una valutazione del lavoro così incompleta ed errata ogni sacerdote deve assolutamente astenersi se non vuol mettersi al livello di un qualunque impiegato o magari di un qualunque affarista.

* * *

Ciò non toglie che in ogni forma di attività si possa e si debba tener presente anche l'utilità che rappresenta come sussidio alla vita. Quindi anche i sacerdoti, pure avendo sempre inalterata la fiducia negli aiuti della Divina Provvidenza, debbono industriarsi per trarre dalle proprie occupazioni quanto loro occorre per l'esistenza quotidiana. « Aiutati che il ciel t'aiuta », dice il proverbio: e se noi crediamo fermamente che la Provvidenza Divina non manca mai nel governo ordinario degli avvenimenti umani, non possiamo pretendere che la stessa Provvidenza debba intervenire con aiuti prodigiosi o magari miracolosi a favore di sacerdoti che si trovano in condizione di provvedere convenientemente a se stessi facendo funzionare le attitudini che la Provvidenza ha loro fornito e che non devono lasciarsi cogliere inoperosi. Gran parte di queste attitudini devono spandersi nelle opere del ministero: ma quando le opere del ministero sono limitate come numero e come tempo, allora si possono utilmente impiegare le attitudini superflue anche per utilità dei sacerdoti stessi in vista di una migliore sistemazione economica e di una elevazione nel tenore di vita.

Tanto più che ormai tutti conoscono la limitazione di mezzi in cui gran parte del clero è costretta a vivere, e lo stato di vera miseria in cui molti sacerdoti non beneficiati nè congruati si trovano senza alcuna provvidenza a loro favore nè dallo Stato nè da altri, e senza le previdenze sociali di cui beneficia anche l'ultimo spazzino o l'ultimo bifolco. Gli esempi di tale miseria sono innumerevoli e vengono riportati anche da giornali o da periodici per nulla teneri per la vita dei sacerdoti nè per gli interessi della Chiesa. Ad esempio sul giornale « La Stampa » di sabato 26 settembre 1959 comparve, nella rubrica « Specchio dei tempi » una lettera che ci venne segnalata in cui si descrivono le misere condizioni di un parroco dell'alto Appennino: era firmata dalla prof. Elisa Tatti e diceva testualmente:

« Sono una professoressa di matematica. Per tre anni, subito dopo la laurea, ho insegnato in un paese dell'Appennino emiliano. Quando ho letto l'articolo comparso su *La Stampa* "I parroci si confessano",

mi è sembrato di fare un salto indietro nel tempo. Mi è tornata alla mente, vivissima, l'immagine del parroco di quel paese: sottile e pallido come una candela. Mi sono chiesta tante volte come facesse a vivere: mangiava soltanto pane e un po' di latte. Credo che l'unico vino della sua vita sia stato quello che usava per la Messa. Ma i poveri che bussavano alla sua porta non sono mai andati via a mani vuote; i pochi soldi della congrua li spendeva tutti per loro. E quando non aveva niente, divideva con loro persino il pane. Ricordo che per fargli una tonaca nuova, i parrocchiani si tassarono di un tanto per ciascuno. L'abito che vestiva era verde dall'uso e così pieno di toppe da non essere più buono nemmeno per un miserabile. Sono certa che l'articolo de *La Stampa* ha commosso molta gente come me. Sono problemi gravi, sacrifici ignorati, esempi di umiltà che tutti dovrebbero conoscere. Avvicinano di slancio alla fede, che se ha ministri così santi e degni dev'essere bene la fede di Dio ».

Notiamo che il povero parroco di cui qui si parla riceve regolarmente il supplemento di congrua che lodevolmente impiega in opere buone: quanto più miserrima e lacrimevole la situazione di tanti cappellani che non hanno tale supplemento, eppure devono vivere tritando il pane frusto a frusto, magari facendo un solo pasto al giorno e nutrendosi quasi esclusivamente di patate e di castagne con un po' di latte. Non sarebbe una fortuna per costoro se potessero occuparsi in attività sussidiarie, non disdicevoli con la loro dignità e la loro missione, onde trarre da esse i mezzi occorrenti per una vita più serena e consona alle attuali condizioni sociali? E' vero che « *qui altari deservit, di altari vire debet* »: ma quando le occupazioni dell'altare o non ci sono o sono ridottissime ed inadeguate, non è forse anche un dono della Provvidenza Divina il poter impiegare il tempo in attività sussidiarie, il cui reddito dia modo di far quadrare il bilancio senza troppe incertezze e lancinanti preoccupazioni? Solo così per molti sacerdoti si può attuare oggigiorno il programma dell'« ora et labora ».

* * *

All'attuazione di questo programma è di valido incitamento l'esempio dei grandi santi che non hanno temuto di abbassare e tanto meno tradire il loro ministero, provvedendosi la vita col loro lavoro personale.

San Paolo si gloriava quando diceva « *Laboramus operantes manibus nostris* » e fabbricava le stuoie per provvedersi il necessario alla vita e non gravare sui fedeli che veniva evangelizzando (I Cor. 4, 12).

Sant'Antonio Abate fu il fondatore e l'organizzatore del Monachismo nel IV secolo dal Cristianesimo che in seguito toccò un considerevole sviluppo. Sotto la sua vigilanza e sotto l'impulso della sua direzione attendeva non solo alla formazione di vescovi e di uomini apostolici, ma anche alle arti, all'agricoltura ed ai lavori manuali: esercitava il traffico, il commercio e l'esportazione dei suoi prodotti tanto che alla metà del secolo VI ogni monastero d'Egitto aveva navi proprie, edificate dagli stessi monaci che solcavano i mari d'Oriente per esitare i prodotti del lavoro degli anacoreti e dei monaci della Tebaide (Herghenrother).

San Benedetto da Norcia ha scolpito il suo motto araldico nella celebre « Regola » che S. Gregorio dice « discretissima nella sostanza e chiarissima nella forma » e nella quale il Santo « non potè affatto insegnare se non la vita da lui vissuta ».

Al capitolo 48 tratta precisamente « della operosità quotidiana » e fissa delle direttive minute per conciliare la preghiera e la contemplazione col lavoro manuale. « L'oziosità è nemica dell'anima: e però devono i fratelli occuparsi in certe ore nel lavoro manuale, ed in altre attendere alla lettura di cose divine. Ed eccoci pertanto ad ordinare qui l'una cosa e l'altra. Da Pasqua sino al primo di ottobre, terminato l'ufficio di prima, lavorino in quel quel che è necessario dal mattino fin quasi all'ora quarta (= ore 10). Dall'ora quarta sino al cominciar dell'ora sesta (= ore 12) attendono alla lettura. Dopo l'ora sesta poi, levatisi da mensa, riposino nei loro letti in perfetto silenzio: o se per avventura qualcuno volesse leggere, legga in modo che non disturbi gli altri. E si dica l'ufficio di nona un po' più presto, a metà dell'ottava ora (= ore 14,30) e di nuovo si attenda al lavoro fino a Vespero (dalle 16 alle 18 secondo le stagioni). Se poi la necessità del luogo o la povertà del Monastero richiedessero che con le proprie mani i monaci attendano a raccogliere i frutti del campo, non se ne lamentino: perchè allora sono veri monaci quando vivono col lavoro delle loro mani, come fecero i nostri padri e gli Apostoli. Ma ogni cosa si faccia con moderazione per riguardo ai deboli di animo.

« Dal primo ottobre sino al primo di Quaresima attendono alla lettura fino a tutta l'ora seconda (= ore 8); all'ora seconda si reciti l'ufficio di terza: e poi sino all'ora nona (= le ore 13) lavorino tutti in ciò che fu loro assegnato. Ma dato il primo segnale dell'ora nona ciascuno interrompa il suo lavoro, e al secondo segno sian tutti pronti. Dopo pranzo attendono tutti alle loro letture ed ai Salmi. Nei giorni di quaresima dalla mattina sino a tutta l'ora terza (= le ore 9) attendono alle loro letture, e poi sino a tutta l'ora decima (= le ore 16) lavorino in ciò che è loro assegnato ». (S. Benedetto: *Vita e Regola,* Versione del P. Placido Lugano O.S.B., Roma 1929, pagg. 162-163).

Il dovere del lavoro espresso da questa « Regula » non rimase lettera morta. Già il 30 ottobre del 540, da l'alto della torre dove S. Benedetto aveva preso da undici anni dimora — torre fiera e massiccia di vecchia arte romana — protesi il braccio e le mani scarne sulle valli del Liri e del Gori e verso gli Aurunci e gli Ausoni, egli segnalava e celebrava le bellezze del paesaggio Cassinese, all'abate Servando ch'era andato a visitare da Alatri assieme ai suoi discepoli. Sotto il mite sole d'autunno, saettavano fuoco le vigne oramai spoglie, occhieggiavan verde i frutti dell'olivo tra mille fremiti grigio-argenteo. Mormoravano limpide le acque del Garigliano una lenta canzone via verso il mare... e rispondeva dall'interno dell'arca consacrata a Cristo un salmodiare solenne simile a un batter d'ali possenti verso il cielo. Ai piedi del monte ancora pochi anni prima era la landa selvaggia: ora è podere fiorente e giardino. Si vedevano nell'estate sotto la canicola i monaci assieme coi servi curvi alla mietitura: e d'inverno spumeggiavano i frantoi del nuovo olio entro il recinto del monastero, sotto lo sguardo vigile del Cel-

lerario. Stupiva Servando, riconoscendo i manifesti frutti di una grazia divina: ne era giustamente lieto S. Benedetto che sapeva, dal giorno in cui spezzò in vetta al monte l'ara di Apollo piantandovi la Croce, quanto travaglio e sudore l'opera grandiosa era costata ai suoi monaci. E ringraziarono assieme il Signore. (Guido Manacorda: *Benedetto e la sua « Regula »*).

Pure S. Francesco d'Assisi insistette sempre sul dovere del lavoro anche manuale, considerandolo come coefficiente di perfezione. Incominciò a darne l'esempio lavorando di sua mano per restaurare le chiese di S. Damiano, della Porziuncola, di S. Maria del Vescovado in Assisi, ecc.

Nella prima regola scritta per i suoi frati si legge: « Ogni frate deve lavorare ed esercitare l'arte che ha imparato, purchè quest'arte non sia disonorante, nè contraria alla salute dell'anima sua... Poichè dice l'Apostolo: " Colui che non vuol lavorare, non deve neppure mangiare " ».

Fu sempre severissimo nell'esigere l'operosità dei suoi frati. Una volta, a Rivotorto, cacciò via dall'ordine un novizio infingardo con queste parole: « Va per la tua via, *frate mosca,* poichè come fuco ozioso vuoi mangiare del lavoro delle buone api ». Altra volta, a Monterotondo, rimproverò un frate neghittoso con quest'apostrofe: « Ecco, ecco frate Bo: che ha per motto: molto dico e poco fò! ».

Nel suo testamento poi scrisse: « Io lavoravo con le mie mani, come intendo continuare a fare: ed è mia ferrea volontà che tutti gli altri frati si impieghino in qualche onesto lavoro... E quando non ci si desse la ricompensa di esso, ricorriamo alla mensa del Signore, chiedendo di porta in porta la carità... ».

Con tali ordinamenti i grandi fondatori di Ordini intesero conciliare la vita di pietà col lavoro di ogni giorno, considerando anche il lavoro manuale, non ostacolo, ma coefficiente di perfezione monastica e di elevazione spirituale.

D'altronde anche oggi la Chiesa non dice per nulla che il lavoro manuale sia incompatibile con il carattere sacerdotale perchè sarebbe andare contro una legge tradizionale che si rifà a S. Paolo e che è conservata tuttora nei monasteri, dove lavorano manualmente anche alcuni Sacerdoti. La Chiesa non ha neppure voluto concludere che i « preti operai » siano stati inefficaci: infatti molti frutti sono maturati in questi anni di dure esperienze, per far cadere quel « *muro* » di cui parlava il Card. Suhard « Le Pretre dans la cité ») e per vincere l'*apostasia* della classe operaia di cui parlava già Pio XI.

I punti che giustificano la decisione del S. Ufficio (Lettera al Card. Feltin del 3 luglio 1959) sono due: il pericolo di laicizzazione e di materializzazione dei « preti al lavoro » e la loro minore efficacia apostolica. Esaminandoli un po' a fondo è facile comprendere che la Chiesa, come scrisse il Vescovo di Nancy, desidera che si cerchino i mezzi più adatti per assicurare una più costante presenza cristiana negli ambienti del lavoro e tali insieme da permettere agli uomini consacrati a Dio un esercizio più completo del loro ministero sacerdotale. Il che si può ottenere con le istituzioni di assistenza religiosa e sociale, in cui i Sacerdoti possono essere coadiuvati da laici, soprattutto da quelli consacrati a Dio nelle Congregazioni religiose laicali.

(*Continua*) Can. GIOVANNI LARDONE

VANGELI DOMENICALI E FESTIVI

DOMENICA II DOPO PASQUA

(S. GIOVANNI X, 11-16)

PASTORE E GREGGE

1. - *Il buon pastore* — Il brano evangelico che la Chiesa ci propone oggi a meditare, è davvero commovente, o fratelli.

Nostro Signore sotto la figura del buon pastore fa un ritratto vivo di sè. Non per nulla l'immagine prima, sotto cui i cristiani dei primi secoli, i cristiani delle catacombe, volevano figurarlo, fu appunto questa.

Solo il cuore di Dio poteva così bene descrivere la cura amorosa che Egli ha per noi.

Come si compiace a ripeterlo: *Io sono il buon pastore!* Come si caratterizza — in contrasto con il pastore mercenario — quando afferma che Egli conosce le sue pecore, d'una conoscenza intima, familiare, perchè le chiama *per nome*, ed esse conoscono la sua voce, e le conduce al pascolo precedendole, e le difende dai pericoli dei lupi, ed è pronto a dare per esse la propria vita.

Nè si contenta di sole parole, come sappiamo che Egli ha fatto in realtà.

2. - *Il dono maggiore* — Invero il dono maggiore che si possa fare a chi ama è quello della vita. Lo disse chiaramente Egli stesso.

La vita è l'unico bene che sia propriamente nostro, poichè Dio ce l'ha dato, e che ci tocchi intimamente. Tutto il resto è esterno a noi, e possiamo sacrificarlo assai facilmente. La vita, no, non la si sacrifica se non per un motivo, che nella nostra estimazione sia superiore alla vita stessa.

Ecco che il nostro Salvatore preannuncia oggi il suo sacrificio. Egli è venuto per le anime, che sono le sue pecorelle. Queste anime, che siamo noi, il Padre celeste gliele ha date, ma Egli deve conquistarsele. Deve liberarle dalla schiavitù della morte e del peccato; deve redimerle, che vuol dire *ricomprarle*.

Con che cosa le ricomprerà? *Non con oro e argento*, come dice S. Pietro, perchè nè l'oro nè l'argento sono moneta adeguata a tale compera. Occorrerà perciò dare il suo *sangue d'Agnello immacolato*, sacrificando la sua vita. Osserviamo, o fratelli, come sembra questo dolce pastore compiacersi di annunziare questo suo miracolo d'amore.

Dice dapprima: *Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la vita per le sue pecorelle.* Qui l'annuncio è dato per via indiretta.

Ma poco dopo ecco l'annuncio diretto: *Io dò la vita per le mie pecorelle.*

E insiste: *Il Padre mi ama perchè io dò la mia vita. Nessuno me la può togliere, ma sono io che la dò da me stesso, perchè ho il potere di darla: questo è l'impegno che ho ricevuto da mio Padre.*

E noi sappiamo in che modo, attraverso a quale serie di patimenti, Egli l'ha data davvero per noi. Sappiamo pure che Egli ci avrebbe potuti salvare con molto meno: bastava a ciò una sua minima sofferenza, un soffio del suo cuore.

Nel periodo dedicato alla memoria della sua Passione e morte ci siamo chiesti perchè Egli ha voluto tanto soffrire e così ignominiosamente morire? E ci siamo dati l'unica risposta persuasiva: perchè ci amava, perchè voleva così dimostrarci il suo amore infinito. Tanto ci amava, che nessun dolore, nessuna umiliazione gli parve troppa. Ne siamo persuasi, o fratelli?

3. - *La buona pecorella* — Un altro pensiero. San Francesco d'Assisi chiamava uno dei suoi più cari fraticelli, cioè frate Leone, col dolce nome *di pecorella di Dio.*

Ora questo nome spetta pure a noi tutti, quanti apparteniamo all'ovile del buon Pastore.

E' davvero commovente il pensiero d'essere stati chiamati dal Signore *le sue pecorelle.* Questo nome racchiude tutto un mistero d'amore puro e delicato, sacrificato; ci richiama alla memoria le più dolci espressioni che il Divin Redentore usò verso l'anima nostra, la quale è per Lui tanto preziosa che non esitò a dare per essa la vita.

Ma nel tempo stesso predica a noi il dovere della corrispondenza.

Noi, pecorelle di Dio, dobbiamo delle pecorelle avere le virtù, che in essa sono simboleggiate; essere puri, miti, sottomessi, ubbidienti, ed amare l'ovile del nostro Pastore — la Chiesa — e godere d'esservi rinchiusi, seguire il Pastore ai pascoli salutari, ai quali Egli ci conduce precedendoci, senza scorrazzare di qua e di là, per non obbligare Lui a scendere per sentieri trasversi ed impervi alla nostra ricerca.

4. - *I nuovi pastori* — Infine, pensiamo, o fratelli che nostro Signore, salito al cielo, ha affidato la cura del suo gregge ai suoi rappresentanti.

Pasci i miei agnelli e le mie pecore: ecco la missione affidata a S. Pietro e, nella sua persona, ai successori di Lui.

Perciò la descrizione, che il Signore ha fatto di sè come un buon Pastore, si deve applicare salvo le proporzioni, a tutti quelli che Egli ha posto e pone come pastori del Suo gregge: i Vescovi, i Parroci, i Sacerdoti, aventi cura di anime.

Perciò ancora S. Pietro raccomandava a coloro che sovraintendevano alle comunità cristiane: *Pascolate il gregge, che sta in mezzo a voi.*

Pertanto nostro primo dovere, o fratelli, ha di essere quello di pregare il Signore affinchè dia veramente dei buoni pastori alla Sua Chiesa.

Ma poi ci conviene notare, o fratelli che il divin Maestro non parla soltanto dei pastori, ma anche delle pecore; non indica solamente ai pastori, ma anche alle pecore i loro doveri. Egli infatti dice che le sue pecorelle Lo conoscono, come Egli conosce loro. E se leggiamo qualche versetto più su nel capitolo 10 dell'Evangelo di S. Giovanni, da cui è tratto questo brano domenicale, troveremo qualcosa di più preciso ancora, là dove dice che le pecore ascoltano la voce del pastore, e quando Egli le mena al pascolo, lo seguono perchè conoscono la sua voce.

Qui è detto ben chiaro quale condotta debbono tenere i fedeli nei riguardi dei loro sacerdoti: conoscerli, farsi conoscere, ascoltarne la voce, seguirli per le vie del cielo, per la quale essi li precedono.

Fedeltà ai pastori della Chiesa: questa è la divisa del vero cattolico.

Se avete bene inteso, o fratelli, avete qui un criterio per giudicare se siete davvero buone pecorelle di Dio.

DOMENICA III DOPO PASQUA

(S. GIOVANNI XVI, 16-22)

IL RITORNO DEL SIGNORE

Il brano odierno dell'Evangelo, o fratelli, tratto dal discorso del Signore agli Apostoli nell'ultima cena, si presta a seria meditazione.

Con dolce parola il Signore confortava gli Apostoli in vista della sua prossima partenza.

Da tre anni vivevano insieme in comunanza di vita. Gli si erano familiarizzati; avevano preso confidenza con Lui. Egli li amava ed essi Lo amavano.

Ora, che bisognava separarsi, anch'Egli ne soffriva. Ma non badava a sè; badava a loro: pensava che doveva separarsene, toglierli la sua presenza, il suo aiuto, il suo conforto visibile, e che essi ne avrebbero sentito vivamente l'assenza.

Perciò li confortava. Egli se ne sarebbe andato, sì, ma per poco. Sarebbe tornato da loro: una prima volta nella gloria della resurrezione; e poi, ripartito ancora per ascendere al Padre, sarebbe rivenuto a prenderli uno per volta, a distanza di pochi anni, dopo che essi Gli avessero dato la maggior prova d'amore nel doloroso apostolato concluso col martirio, e li avrebbe portati con sè nella casa del Padre, ove è piena e perfetta ed eterna la gioia, che nessuno gli potrà togliere più.

Pertanto dovevano rallegrarsi fin d'ora in attesa del suo ritorno.

1. - *Tristezza salutare* — La tristezza degli Apostoli, in attesa del ritorno del Signore, deve essere la caratteristica del cristiano: la tristezza dell'amore in attesa, la nostalgia della vera patria. Il Padre celeste ci ha, nel crearci, fissato un nobile destino: quello di vivere

per sempre con Lui nella sua casa. Per renderci abile a ciò, dovrà rifare, riplasmare la nostra natura, ciò che Egli compie quotidianamente in noi col misterioso lavoro della sua grazia.

Ora, il cuore dell'uomo, e specialmente del cristiano, tende istintivamente a questa rinnovazione, perchè aspira naturalmente alla casa del Padre: e, finchè non sia compiuto il suo destino, egli si sente a disagio, senza pure rendersene ragione. E' una specie d'inquietudine, quella che prova, un senso di mancanza, una impressione di instabilità, un desiderio di compiutezza e di quiete. Ciò esprimeva S. Agostino con la sua celebre frase: *Ci facesti per Te, o Signore, e il nostro cuore è inquieto finchè non si posi in Te.* A ciò alludeva pure S. Paolo nel dirci che noi oggi *gemiamo*, come creature che sentono di dover rinascere e come pellegrini lontani dalla patria. Egli anzi dice più precisamente: *Mentre siamo in questa vita mortale siamo pellegrini, che son lontani dal Signore.*

Felice colui per il quale tale ingenita tristezza è fonte di nobili aspirazioni verso il cielo e sprone a più nobili opere per conquistarlo.

2. - *Gioia nell'attesa* — Tuttavia anche per noi, come per gli Apostoli, tale tristezza non soffoca la gioia derivante dalla certezza di raggiungere la meta.

Tanto più che l'attesa, che ci è riservata, è assai breve; che cos'è, difatti, la nostra vita, anche la più lunga, in paragone all'eternità, che ci aspetta?

Il pensiero della meta, che presto raggiungeremo, deve confortarci anche se l'attesa è piena di tribolazioni.

Questo è il pensiero dominante della odierna liturgia, quale risulta dal brano evangelico.

« Quando — spiega S. Agostino — Gesù disse: *Ancora un poco e non mi vedrete più*, Egli si rivolge a coloro che allora Lo vedevano corporalmente presente e parla così perchè doveva andare dal Padre, e i suoi discepoli dopo l'Ascensione non lo dovevano più vedere sotto forma mortale, come lo vedevano mentre diceva loro tali cose. Questo poco tempo a noi pare lungo, perchè dura ancora, ma, quando sarà finito, vedremo quanto sarà stato breve. La nostra gioia pertanto non somiglia a quella del mondo, e neanche la nostra lotta per il conseguimento del nostro ultimo fine non deve essere senza gioia. Mostriamoci come dice l'Apostolo, presi di gaudio nella speranza e pazienti nella tribolazione ».

Diceva bene il poeta cristiano A. Manzoni che la nostra gioia pasquale non deve essere scomposta o turbinosa come quella dei mondani, *ma pacata in suo contegno, ma celeste come pegno della gioia che verrà.*

E' la gioia — secondo il paragone del Signore — la gioia della madre quando sta per dare alla luce il suo bimbo; che soffre e gode nello stesso tempo: soffre nel corpo e gode nell'anima per la nuova vita che sta per sbocciare.

3. - *Con un po' di pazienza* — Intanto un po' di pazienza nell'attendere ci sosterrà. E' *il modicum*, il poco, di cui parlava il Signore.

Sappiamo che la vita è grave — qual più qual meno — per tutti. Essa ha per tutti i suoi affanni, i suoi dolori, i fastidi, le croci.

Ma è pur tanto breve, quantunque per la contraddizione, che è nella nostra natura, ben spesso noi ci auguriamo che sia più lunga possibile. Solamente nei giorni del dolore, delle tribolazioni, ci dà l'impressione di essere tanto lunga che non finisce mai.

Rimontiamo agli anni della nostra infanzia. Quanti ne sono già passati da allora? Forse li contiamo già a decine. Con tutta probabilità non ce ne restano più altrettanti da passare.

E allora? Perchè non saper attendere con calma e fiducia? Perchè rattristarci e lamentarci e brontolare e forse — Dio non voglia — bestemmiare e maledire?

Guardiamo al cielo, *all'autore e consumatore della vita* — come lo chiama S. Paolo — nostro Signore Gesù, che di là ci fa cenno che presto verrà.

La preghiera quotidiana del vero cristiano deve essere l'invocazione, con la quale si chiude la Sacra Scrittura: Vieni, o Signore Gesù!

Un po' di pazienza per ora per restargli fedeli nell'attesa: essa ci sarà divinamente ripagata.

Così sia.

DOMENICA IV DOPO PASQUA

(S. GIOVANNI, XVI, 5-14)

LA MISSIONE DELLO SPIRITO SANTO

Il brano evangelico della domenica presente è ancora tratto dal discorso del Signore agli Apostoli nell'ultima cena.

Esso ci ricorda la promessa di mandar lo Spirito Santo — che avviene nel giorno delle Pentecoste — e ne annuncia gli effetti prodigiosi.

1. - *Lo Spirito Santo vi ammaestrerà* — Il primo effetto sarà il completamento della loro istruzione.

Nei tre anni di vita comune il Maestro divino aveva parzialmente istruito gli Apostoli con molta pazienza sullo spirito della legge evangelica e aveva rivelato i misteri della vita trinitaria di Dio.

Ma i discepoli avevano compreso poco quell'insegnamento. Nè e da fargli colpa, se si pensa alla formazione intellettuale, che avevano ricevuto, dato la loro umile condizione. Erano ricchi più di cuore che di mente; gente onesta, fedele alle pratiche della legge mosaica, senza preoccupazioni intellettuali, attesa alle proprie occupazioni quotidiane. In maggioranza pescatori che si intendevano di reti e di pesci, più che di questioni religiose. Attendevano anche essi come tutti i buoni ebrei, la venuta del Messia.

E il Messia era venuto e li aveva chiamati alla sua sequela. Ma neppure essi, pur riconoscendolo come tale, erano arrivati a farsi

di Lui un'idea molto diversa da quella dei connazionali, l'idea di un liberatore politico, che avrebbe ridato al suo popolo la libertà dal dominio romano, ricostituendo il regno di Davide.

Bisognava rifarne totalmente la mentalità.

Questa sarebbe stata la missione dello Spirito Santo.

Nell'ultima cena disse appunto che Egli aveva ancora molte cose da dir loro, ma era inutile che le dicesse, perchè essi non avrebbero inteso nè ricordato.

Promise pertanto che, dopo il suo ritorno al cielo, avrebbe mandato lo Spirito Santo, il quale doveva insegnargli tutta la verità, dandogli nel tempo stesso la capacità di ritenerle.

Così lo Spirito Santo completò la rivelazione fatta a noi da Nostro Signore ed affidò il tesoro delle verità divine agli Apostoli e, poi essi, alla Chiesa, ch'Egli assiste continuamente affinchè mantenga inalterato il deposito della fede.

Come siamo pertanto fortunati noi, o fratelli, che apparteniamo alla vera Chiesa di Gesù, ch'è la Chiesa cattolica apostolica romana.

Coloro che sono fuori di essa brancolano nelle tenebre più o meno folte, e vanno inutilmente cercando per il mondo chi dia loro la certezza di verità che possa guidarli nella vita.

Per contro noi camminiamo in piena luce e possiamo riposare tranquilli sull'insegnamento della Chiesa. Ringraziamo il Signore di tanto bene e procuriamo di corrispondergli con la fede semplice schietta umile e ferma a tutto quanto la Chiesa c'insegna nel nome e con l'autorità infallibile del suo divino Ispiratore.

2. - *Il giudizio del mondo.* — Ma lo Spirito Santo non avrebbe avuto solamente la missione di conforto e di luce per il cuore e la mente degli Apostoli, ma anche quella di convincere il mondo del suo peccato e di glorificare Gesù.

Perciò il Signore annunzia ch'Egli convincerà il mondo riguardo al *peccato,* alla *giustizia* e al *giudizio.*

Vediamo di intendere le parole del Signore.

Il *peccato* del mondo, soprattutto del mondo giudaico, fu ed è tuttora l'*incredulità*. Gli Ebrei chiusero allora gli occhi alla luce venuta nel mondo nella persona di Gesù, come scrive S. Giovanni.

Così li chiudono oggi e sempre gli increduli.

Ma i prodigi che lo Spirito Santo operò ed opera nel mondo delle anime per mezzo della Chiesa, rende ormai impossibile giustificare l'incredulità. La cecità è assolutamente volontaria. Non vede chi non vuol vedere.

La *Giustizia* si compiè in Gesù glorificato. Gli Ebrei Lo misero a morte come un malfattore, ma Dio Padre Lo strappò loro di mano risuscitandolo e facendolo entrare in cielo. La discesa dello Spirito, che Gesù promise di mandare appena fosse in cielo. prova appunto che Gesù è presso il Padre perchè siede alla destra di Lui. Così giustizia è stata fatta.

Il *giudizio* è stato preannunciato contro Satana. La discesa dello Spirito Santo sulla Chiesa è ancora prova che questo giudizio per cui quello, che Gesù chiamò il *principio di questo mondo*, sconfitto

di Lui, è stato sbalzato dal trono definitivamente. Le anime strappate a lui sono rese a Dio.

In tal modo lo Spirito Santo giustifica e compie l'opera di Gesù.

Chiudiamo con una riflessione pratica.

3. - *Riflessione pratica.* — Un grande scoglio fatale alla perseveranza dei buoni per la retta via, sta nell'influenza, che il mondo esercita su di loro. Il mondo è un tiranno, che tutti vuol soggiogare al suo impero, che vuol piegare tutte le volontà e renderle schiave, che cerca di uniformare la vita di tutti secondo un suo schema. Triste tiranno, che s'ammanta di lusinghe e semina illusioni, ingannatore per professione, che tutti delude; vendicativo, strazia con la maldicenza quanti non gli si vogliono sottomettere e non si vogliono accodare alla schiera dei suoi schiavi.

Il mondo ha su di sè la maledizione divina. E' terribile pensare che il Signore Gesù nella preghiera dell'ultima cena, la preghiera dell'amore, dichiarò espressamente di non pregare per esso. Fu come escluderlo dalla sua misericordia.

E poco prima di rivolgere al Padre la preghiera a confortare gli Apostoli per la lotta incombente, che avrebbero appunto dovuto ingaggiare col mondo, aveva preannunciato — come leggiamo nel Vangelo odierno — che del mondo sarà fatto un terribile giudizio.

Questo pensiero ci deve essere di sprone nella lotta, che anche noi dobbiamo affrontare coraggiosamente contro il mondo e le sue seduzioni e le sue vendette. Anche a noi Gesù ripete quelle parole: *Confortatevi: io ho vinto il mondo.*

L'ha vinto per sè e n'ha trionfato: l'ha vinto anche in antecedenza per noi.

E anche a noi ha dato lo Spirito confortatore. Tutto sta nel voler resistere, nel voler perseverare. Bisogna saper attendere restando in vedetta. Il giorno della vittoria definitiva verrà sicuramente, come venne per gli Apostoli, e allora la nostra gioia sarà piena come per loro e nessuno ce la potrà rapire mai più.

DOMENICA V DOPO PASQUA

(S. GIOVANNI XVI, 23-30)

IL PADRE CELESTE

Oggi, o fratelli, la Chiesa ci propone a rileggere alcune frasi veramente confortanti, tratte dal discorso di Nostro Signore nell'ultima cena.

Abbiamo in esse la rivelazione, cioè la conoscenza del Padre celeste e dell'amore che il Padre ha per noi.

Fermiamoci qualche istante su questo dolcissimo argomento.

1. - *La conoscenza del Padre.* — *Nessuno vide mai Dio* — scrive l'evangelista Giovanni — *ma l'Unigenito Figliuolo, che è nel seno del Padre, Egli stesso lo rivelò.*

Il Figliuolo Unigenito, appunto perchè nel seno del Padre, perchè, cioè, è unito al Padre nell'unità di natura, conosce il Padre intimamente. Ed Egli Lo volle rivelare a Giovanni, il discepolo dell'amore, ci tramandò le sue parole.

Quante volte nell'evangelo giovanneo è nominato il Padre celeste! Il Figliuolo ne parla continuamente.

Ne parla agli Apostoli tutta la sera dell'ultima cena, ne parla alle folle sin dai primi tempi dei suoi contatti in esse, si diffonde a descriverne il cuore sotto il velo delle parabole, fra cui spicca quella detta del *Figliuol prodigo*, o apertamente come quando a Cafarnao annunzia che il Padre dà loro il pane vero, ch'è Lui, disceso, mandato dal Cielo. Ne parla a' suoi nemici, i sacerdoti e gli scribi, tanto che costorò gli faranno appunto un capo d'accusa di fare Dio suo Padre.

E questo Padre Suo Egli ci rivela ch'è anche Padre nostro. E vuole che Lo chiamiamo così, pregando: *Padre nostro, che sei nei cieli.*

O fratelli — non mai questo dolce appellativo di fratelli ci si addice tanto come quando meditiamo questa divina paternità — o fratelli, crediamo noi fermamente questa grande verità? La sentiamo viva in noi questa figliazione nostra da Lui? La viviamo intimamente e ne gustiamo la gioia profonda?

E, in conseguenza, ci diportiamo da veri figli? Come ci troviamo ne' suoi rapporti? Desideriamo di entrare sempre più nella sua dolce intimità? Trattiamo con Lui con la confidenza figliale, ch'è un dovere e un diritto nostro? Sappiamo abbandonarci, come bambini, nelle sue mani in ogni circostanza della nostra vita? Siamo d'altra parte, attenti a non contristarlo mai? Siamo per contro solleciti in tutto quanto può fargli piacere?

Lo Spirito d'amore, che Gesù ci ha promesso, lo Spirito di pietà — pietà è appunto amore figliale — ci faccia risentire nella sua venuta, la prossima festa di Pentecoste, quello Spirito di figli adottivi, di cui ci parla S. Paolo, che ci autorizza a gridare verso Dio chiamandolo col dolce nome di Padre.

2. - *L'amore del Padre per noi.* — Invero una verità più bella, che il divin Maestro ci ha rivelato, è quella dell'amore del Padre per noi. Si può dire ch'essa profuma di sè tutto l'insegnamento divino.

Il Signore Gesù vi insistè molto ed era necessario che lo facesse, perchè l'uomo non sarebbe mai giunto al pensarlo da sè solo.

L'uomo che pure è fatto per amare ed essere amato, non poteva da sè giungere alla conseguenza di questo amore. Gli era impossibile credere d'essere proprio lui, l'oggetto di un amore infinito ed eterno per parte di Dio.

Per questo tutte le religioni non cristiane si fondano soprattutto sul timore, anche quella ebraica. Lo dice espressamente S. Paolo.

Per convincerci di questo amore il Padre mandò il Figlio in terra.

Gesù è la rivelazione vivente e parlante dell'amore del Padre. Guardando a Gesù, noi vediamo in Lui, ne' suoi atti, sentiamo nelle

sue parole quest'infinita *filantropia,* cioè quest'amore per l'uomo, come la chiama S. Paolo. Per la dimostrazione datacene dal Figlio noi osiamo ripetere con Giovanni Evangelista: *Noi crediamo all'amore che Dio ha per noi.*

Ma davvero? Possiamo proprio, o fratelli, ripeterlo anche noi? Vi crediamo davvero? E' questa nostra fede intima, profonda, vitale si da riempirci di gioia e spronarci a corrispondenza?

3. - *L'amore nostro per il Padre.* — Qualcuno potrebbe dire: Come possiamo affermare di amare Uno che non si vede?

La risposta la troviamo in altre parole del Signore agli Apostoli quando l'assicura che il Padre li ama perchè essi hanno amato Lui.

Con essa il Maestro dichiara due cose, importantissime: la *prima,* che essi, nonostante i loro difetti e le loro debolezze, gli volevano veramente bene; la *seconda* che, appunto perchè gli volevano bene, essi erano a loro volta amati dal Padre.

Pensiamo, o fratelli, che cosa vuol dire avere la fortuna di ricevere tale assicurazione dalla bocca stessa di Gesù, il quale sarà un giorno il nostro giudice.

L'essere certi di amare Gesù importa il possesso sicuro della carità, l'assicurazione di trovarci in stato di grazia, e l'essere certi d'essere amati dal Padre ci dà la sicurezza d'aver Dio con noi, ora e di possederlo in cielo per sempre, in seguito.

Difatti Gesù disse ancora nell'ultima cena queste confortanti parole: *Chi ama, sarà amato dal Padre mio e noi* (cioè il Padre e Lui) *verremo a lui e faremo dimora presso di lui.*

Che vi pare, o fratelli? Non abbiamo ragione di gioire per questa assicurazione? Non è questa la sola capace di dare all'animo nostro la tranquillità necessaria per vivere meno male?

Chiediamo allo Spirito Santo, in quest'attesa della Pentecoste (ne cominceremo venerdì prossimo la novena di preparazione) che ci voglia benignamente far dono di un grande amore generoso a nostro Signore Gesù, che è la porta sicura per andare al Padre.

Così sia.

FESTA DELL'ASCENSIONE

(S. Marco, XVI, 14-20)

LA CONSEGNA DEL SIGNORE

Il brano evangelico che abbiamo letto, è la conclusione del Vangelo di S. Marco.

Come avete sentito, del mistero dell'Ascensione del Signore al cielo è data una breve notizia in quelle parole: *Il Signore Gesù, parlato che ebbe, fu assunto al cielo e siede alla destra di Dio.*

Come si svolse il fatto è narrato più diffusamente da S. Luca nel libro degli *Atti degli Apostoli,* nel brano che abbiamo letto antecedentemente.

Riflettiamo brevemente sul fatto da cui trarremo opportune conclusioni.

1. - *Le consegne agli Apostoli* — Che doveva lasciarli, il Signore l'aveva annunziato ripetutamente agli Apostoli, specialmente la sera dell'ultima cena.

Dopo la resurrezione Egli si era fatto vedere più volte: aveva dato appuntamento prima in Galilea e poi in Gerusalemme.

Il giorno stabilito li condusse verso Betania e giunto al colle dell'uliveto, alzate *le mani li benedisse. E avvenne che nel benedirli si staccò da loro e si elevava su nel cielo.*

Così narra S. Luca.

Nel discorso d'addio, che aveva loro rivolto in Galilea, aveva dato le consegne: *Mi è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate adunque per tutto il mondo e ammaestrate le genti battezzandole nel nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto quanto vi ho comandato.* E infine aveva assicurato la sua continua assistenza: *Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni sino alla fine del mondo.*

Ecco dunque le consegne.

Andare alla conquista del mondo.

Aveva detto la sera della resurrezione nell'apparizione fatta nel Cenacolo: *Come il Padre mandò me, così io mando voi.*

Ora, che Egli era partito, dovevano partire anch'essi, appena avessero ricevuto la *forza dall'alto* con la discesa dello Spirito Santo.

Difatti S. Marco conclude il suo racconto come abbiamo sentito: *Essi poi se ne andarono a predicare dappertutto, con la cooperazione del Signore che confermava le loro parole con i miracoli che le accompagnavano.*

Andarono e predicarono. Dovevano portare *la sua parola* a tutti, perchè Egli era venuto nel mondo a *render testimonianza alla verità,* come aveva Egli stesso dichiarato a Pilato.

Ora la *verità* era Egli stesso, perciò dovevano far conoscere lui e la sua dottrina, presentarlo al mondo come il Redentore, in cui sta l'unica salvezza possibile, e, per quanto stava a loro, farglielo accettare e riconoscere.

E poi, se l'accettavano, unire gli uomini a Lui in un'unità vitale e misteriosa per mezzo della grazia conferita dal Battesimo, che li avrebbe fatti figli adottivi del Padre celeste e coeredi con Lui della casa del Padre.

2. - *La consegna agli uomini* — Tale la consegna agli Apostoli. Ma contemporaneamente il Signore dava agli uomini la consegna di ascoltarli e di credere alla loro predicazione con quelle altre parole che avete sentito: *Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, chi poi non crederà sarà condannato.*

Così stabiliva con chiare parole la legge della salvezza.

Aveva detto nella preghiera rivolta al Padre al termine dell'ultima cena, accennando al suo prossimo sacrificio: *Padre è giunta l'ora, glorifica il Tuo Figlio, affinchè il Figlio glorifichi Te secondo l'autorità che gli hai dato su ogni uomo, affinchè a tutto quello che Tu*

gli hai dato, Egli dia la vita eterna. Questa è poi la vita eterna: che conoscano Te, il solo vero Dio, e colui che Tu mandasti, Gesù Cristo.

La salvezza, pertanto, non si può avere dall'uomo se non in Gesù e per Gesù. Lo proclamava altamente S. Pietro, pochi giorni dopo la Pentecoste, in occasione della guarigione miracolosa dello storpio, davanti al Sinedrio radunato per chiedergli ragione di quanto aveva fatto.

Dichiarando che la guarigione era avvenuta nel nome di Gesù, che essi avevano crocifisso, ma che Dio aveva risuscitato da morte, S. Pietro aggiungeva che *non v'è altro nome sotto il cielo dato agli uomini in cui possano trovare la salvezza.*

Bisogna dunque, se ci si vuol salvare, accettare la conclusione, che l'Evangelista Giovanni pone al suo Vangelo, quando scrive: *Queste cose sono state scritte affinchè voi crediate che Gesù è il Cristo, Figlio di Dio, e così, credendo, abbiate la vita nel suo nome.*

Vi ho fatto tutti questi riferimenti scritturali affinchè giudichiate, o fratelli, quanto sono fuori dal vero, e perciò fuori dalla strada, che conduce alla vita eterna, tutti coloro che, pur dichiarando di credere in Dio, affermano di non credere a nostro Signore Gesù e di far a meno della sua Chiesa, alla quale, nella persona degli Apostoli, Egli affidò i suoi poteri e la distribuzione della Sua grazia.

Ma per oggi basta, o fratelli.

Noi dobbiamo confermarci nella fede e guardare al cielo, ove Egli è entrato.

San Paolo ci dice che con sè in certo senso *ha già portato anche noi,* perchè Egli disse agli Apostoli che vi sarebbe andato a preparare il loro posto. Com'è confortante questa certezza!

In mezzo alle dolorose prove della vita, mentre procediamo curvi sotto il peso della nostra croce personale, guardiamo al cielo, ove il Signore ci aspetta.

Se gli saremo fedeli, Egli quando ci chiamerà a sè, dirà anche a noi, invitandoci a entrare nella casa del Padre Suo e nostro, le parole con cui concluse la parabola dei talenti: *Bene, servo buono e fedele! Fosti fedele nel poco, io ti costituirò sul molto: entra nella gioia del tuo Signore.*

Così sia per tutti noi.

DOMENICA DOPO L'ASCENSIONE

(S. Giovanni, XV 26-27, XVI 1-4)

LA TESTIMONIANZA

Ancora dal discorso del Signore nell'ultima cena sono tratti i brevi versetti del Vangelo che abbiamo letto.

Sono avvertimenti preziosi che il Signore diede agli Apostoli, utilissimi anche a noi.

1. - *La testimonianza degli Apostoli* — Diceva che non solamente lo Spirito Santo avrebbe reso testimonianza a Loro, come abbiamo meditato due domeniche fa, ma anche gli Apostoli.

Voi ancora mi renderete testimonianza perchè siete con me fin da principio. La testimonianza gliela dovevano rendere con la voce e con la vita. Dovevano andare per il mondo universo ad insegnare tutto ciò che Egli aveva insegnato e lo Spirito Santo nella Pentecoste avrebbe completato. Quella parola di verità inoltre la dovevano tradurre nella loro condotta quotidiana, e per essa, infine, morire.

Noi sappiamo come essi compirono bene la loro missione.

Andarono e predicarono per tutta l'estensione dell'impero romano dall'India alla Spagna, in modo che, pochi anni dopo la loro partenza, S. Paolo, che non era dei dodici, ma fu il tredicesimo, aggiunto dal Signore in modo speciale per la predicazione ai pagani, poteva affermare, scrivendo ai fedeli di Roma, che la loro fede era annunziata in tutto il mondo, ed era penetrata persino nella reggia dell'imperatore.

Predicarono e morirono per rendere la testimonianza del sangue alla parola. Primo fu l'Apostolo Giacomo, detto il Maggiore, figlio di Zebedeo, e poi uno dopo l'altro tutti nelle diverse regioni ove erano giunti nel lungo peregrinare nel mondo, fino a Giovanni, l'evangelista fratello di Giacomo, i due ai quali il Signore, in risposta ad una domanda indiscreta rivoltagli dalla loro madre, aveva chiaramente annunziato che avrebbero bevuto il *suo calice,* cioè sarebbero stati associati alle sue sofferenze e alla sua morte.

E poichè essi erano deboli e paurosi, come si dimostrarono nell'orto del Getzemani in occasione della sua cattura, quando, come dice l'Evangelista, *abbandonatolo fuggirono tutti,* lo Spirito Santo, venendo nella Pentecoste, li avrebbe rinforzati infondendogli nell'animo la virtù della fortezza per cui non avrebbero poi temuto di predicare nostro Signore, di soffrire e di morire per Lui.

Se ne ebbe tosto la prova, quando incarcerati dal Sinedrio e flagellati, essi uscirono, secondo San Luca, *gioiosi dalla presenza del Sinedrio perchè erano stati stimati degni di soffrir contumelia per il nome di Gesù.*

2. - *La nostra testimonianza* — Anche a noi, o fratelli, incombe il dovere di rendere con la parola e con la condotta pratica testimonianza alla nostra fede.

Non ci deve bastare di essere cristiani di nome per l'acqua del Battesimo che abbiamo ricevuto. Dobbiamo dimostrare al mondo che siamo cristiani non solamente di nome, ma di fatto.

Purtroppo la fortezza apostolica è rara oggi in parte del popolo che si dice cristiano.

Vi regna al contrario una debolezza d'animo, una pavidità, un rispetto umano per cui molti hanno una stupida vergogna di dimostrarsi cristiani, sia quanto a mentalità, cioè modo di pensare secondo la verità evangelica, sia quanto alla pratica nell'osservanza dei comandamenti, specialmente dei precetti della Chiesa. Molti arrossiscono di farsi vedere fedeli nella pratica della religione, che pure

in cuore non rinnegano. Hanno paura della gente e si chiedono: Che diranno i miei amici, i miei colleghi d'ufficio o di officina, i miei casigliani? Intanto non si va a far Pasqua, non si va a Messa, non si osa dare un segno di fede e di rispetto quando passa la Croce o il Santissimo Sacramento.

Arrossiscono di nostro Signore, salvo poi a lamentarsi, a piangere, a supplicare, a raccomandarsi alle preghiere altrui allorchè un qualunque malanno li travaglia.

Io penso, o fratelli che mi ascoltate, che nessuno si senta tocco da queste mie parole severe. Che se fosse, vorrei, a vostra salvezza ricordarvi le parole ancor più severe di nostro Signore: *Se qualcuno si vergogna di me, io mi vergognerò di lui dinanzi al Padre mio.*

Pensate quanto potrà essere agghiacciante sentirsi dire dal Signore giudice nel presentarci al rendiconto finale: *Vattene! Io non ti riconosco.*

3. - *Le promesse del Signore* — Voglio terminare con un'altra osservazione.

Molti cristiani di poca fede non vogliono persuadersi di una verità che risalta a luce meridiana da tutto il Vangelo, che cioè la vita presente non è se non un tempo di prova in preparazione alla vera vita, che è quella futura celeste.

Essi vivono, pertanto, molto preoccupati della vita attuale, ed anche nella loro preghiera non sanno chiedere altro che benedizioni per il tempo presente, prosperità negli affari, tranquillità pacioccona di convivenza e roba di simil genere, specialmente esenzione o guarigione da disgrazie e malattie.

Che se poi le cose vanno al contrario di quanto desiderano e si trovano sotto il peso della prova, eccoli, pieni di guai e di lai, arrogarsi di tacciare il Signore di mancata fedeltà alle promesse, quasi che Egli avesse detto: Pregatemi ed io vi darò subito quanto vorrete: tutte le gioie, tutti i beni, tutti gli onori, che potete desiderare sulla terra.

No, cristianucci paganeggianti: questa non è la promessa del Signore.

Guardate che cosa promise il Signore ai suoi cari Apostoli nell'ultima cena: persecuzioni, sofferenze, prove di ogni genere, martirio.

E San Paolo, voce dello Spirito Santo, ha sentenziato che *tutti coloro che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù patiranno persecuzioni.*

Perciò, o fratelli — e termino — bisogna entrare risolutamente in questo ordine di idee ed essere contenti delle prove, che ci dànno — esse sole se ben sopportate — la sicurezza di appartenere a Gesù Signore ed essere suoi veri seguaci.

L. C.

BIBLIOGRAFIA

Il Diritto dell'Economia - «Rivista di Dottrina e Giurisprudenza» - Edizioni Minerva Tecnica - Torino.

Abbiamo sott'occhio il primo numero di quest'anno, 1960, di questa ottima Rivista, che si pubblica presso l'Unione Industriale di Torino; constatiamo subito che comprende trattazioni giuridiche di attualità svolte da competenti maestri del Diritto. Nella prima parte «*Dottrina*» abbiamo: Leopoldo Rubinacci: Contratti collettivi di categoria e contratti aziendali di fronte alla Legge 14-7-1959, n. 741; Emanuele Levi: Sull'applicazione della Legge «Erga omnes»: l'ambito operativo dei Decreti; Bernardo Merlo: Spunti sulle concrete prospettive dell'artigianato dopo la Legge del 1956; Giacomo De Tommaso: Riflessioni sugli articoli 2120 e 2121 del Codice Civile; Giuseppe Pera: Inquadramento sindacale e limiti di efficacia del contratto collettivo di diritto comune. Nella «Casistica» abbiamo: Renato Corrado: Prestazioni tassative di professionista non iscritto all'albo. In «*Appunti di Legislazione*»: Giorgio Rajani: La piccola riforma dell'I.N.A.M. In «*Rassegna di Giurisprudenza*»: Primo Olmo: Contratto di spedizione (1950-1959). Giulio Nasuti: Questioni civili e penali relative agli obblighi di assicurazione e di versamenti in materia di assicurazione infortuni sul lavoro nell'industria (1952-1959). Seguono le norme per gli incontri di «Il Diritto dell'Economia» nel ciclo 1960.

Un contenuto così denso e specializzato ci è di garanzia della serietà e dell'opportunità della pubblicazione a cui auguriamo, come si merita, larga diffusione.

JOSEPH RUPERT GEISELMANN, *Antropologia Teologica di G. Adamo Mühler* - Edizioni Paoline - Alba-Roma.

La collana «Multiformis Sapientia» si è arricchita di un'opera di vaglia con questa Antropologia Teologica che siamo lieti di segnalare alla numerosa famiglia dei nostri abbonati.

L'illustre Autore ha preso per tema del suo studio la questione centrale della Teologia del Mühler, il massimo rappresentante della scuola cattolica di Tubinga, che ha presentato la visione teologica della realtà umana e cristiana. La dottrina del Mühler, è seguita nella sua evoluzione manifestata nei principali scritti. Però non concentra la sua attuazione soltanto sulla dottrina del Mühler, ma cerca di determinare anche gli elementi sotto il cui influsso maturò il suo pensiero: pertanto inserisce l'antropologia del Teologo di Tubinga nel suo ambiente storico, teologico, filosofico e culturale, trattando con interesse speciale del neo-luteranesimo e dell'idealismo. Ci ha dato pertanto uno studio originale, organico e quanto mai interessante.

L'opera è divisa in quattro parti: 1) L'uomo in Dio; 2) L'uomo davanti a Dio e fuori di Dio; 3) L'uomo secondo il suo essere natu-

rale e soprannaturale; 4) L'uomo rinato da Dio. Pure trattando una materia profonda e seguendo il metodo scientifico l'autore adopera uno stile chiaro e preciso che ne facilita la comprensione e risponde ottimamente agli intenti divulgativi e apologetici che egli si è proposto. Non mancano in questo studio delle leggere ombre che non permettono di accettarne in pieno e ad occhi chiusi tutte le conclusioni. Lo nota Mons. Antonio Piolanti nella opportuna presentazione: tuttavia tali ombre non pregiudicano la bontà sostanziale dell'opera, specialmente dal punto di vista apologetico. Il che è molto importante e giustifica il rendimento pratico che l'opera può presentare per coloro che dalle speculazioni teologiche vogliono e sanno trarre elementi di vita soprannaturale.

Can. Giovanni Lardone

Raimondo Spiazzi, *Piccola Teologia della Speranza* - Presbiterium, Roma.

L'operetta fa parte dei « quaderni del Clero » (n. 22) e riporta un breve corso di lezioni sulla speranza che il chiarissimo P. Spiazzi O.P. ha tenuto parecchi anni fa al Circolo Cattolico di cultura di Torino.

Tratta, nell'Introduzione, del significato della speranza in genere e della speranza cristiana: nel cap. I dell'oggetto della speranza cristiana, dell'atto di speranza e della necessità della speranza; nel cap. II della virtù della speranza, del soggetto in cui si trova, del dono del timore che si innesta e l'accompagna; nel cap. III del precetto divino circa la speranza, dei peccati contro la speranza e della vita secondo la speranza. Serve per quanti devono illustrare la natura e l'efficacia della seconda virtù teologale: ma è anche di grande sussidio per elevare la mente al nostro fine supremo: ed offre direttive sicure per vivere e morire sorretti ed allietati dalla speranza cristiana.

Sac. Poggio Alfredo. *Sulle orme del Canonico Buono* - Profilo biografico del Can. Giovanni Battista Marocco - Scuola Tip. Cottolengo, Pinerolo.

Altra volta abbiamo presentato di S. Giuseppe Benedetto Cottolengo come Maestro di spiritualità (*Perfice Munus,* 1° ottobre 1959, pag. 506). Ora presentiamo questo profilo biografico del Can. Giovanni Battista Marocco che è cresciuto a tale scuola ed ha camminato veramente sulle orme del Canonico Buono.

L'ha dettato un altro degno allievo della Scuola Cottolenghina, il Rev.mo Sac. Alfredo Poggio e l'ha dettato veramente con intelletto d'amore e d'ammirazione, nel XXV anniversario della canonizzazione del grande fondatore della Piccola Casa della Divina Provvidenza.

Nell'esporre il perchè dell'indovinatissimo profilo e nel rispondere alla domanda: « Gradirà il Can. Marocco l'omaggio che noi vogliamo rendere alla Sua memoria e alle Sue virtù? », l'autore rivela le vibrazioni ardenti della sua anima nella esatta valutazione della personalità e delle caratteristiche di colui che, essendo stato

anche per breve tempo Padre della Piccola Casa, vi ha lasciato tracce indelebili di operosità, di bontà e di modernità.

La figura umile, retta, gioviale del buon canonico Marocco risulta viva e palpitante in un racconto attento anche ai particolari più minuti che segue il protagonista dagli anni del suo tirocinio formativo all'epoca della prima guerra mondiale, all'ascesa al Sacerdozio, alle varie mansioni espletate con sollecitudine e diligenza fino alla carica suprema che rappresentò per lui il calvario della cruciale immolazione. La biografia è completata da un « Mazzolino di fiori » che raccoglie i detti abituali del can. Marocco che si possono ben paragonare a quelli dei grandi mistici quali Padre Lino da Parma, anzi dello stesso San Francesco d'Assisi. Si constata così che lo Spirito di S. Giuseppe Cottolengo è vivo ed operante nei suoi figli: il che è una perenne benemerenza del Santo padre dei Poveri.

Can. GIOVANNI LARDONE

IL MESE DI ESERCIZI A GALLORO

Anche quest'anno, a Galloro, nei Castelli Romani, si terrà il « Mese di esercizi », dalla sera del 1° agosto fino alla mattina del 28 agosto, per il clero secolare e regolare. L'iniziativa, presa sei anni fa, ha avuto un successo superiore alle aspettative. Come è noto, il « mese » non consiste in un corso di aggiornamento o di una serie di prediche o conferenze ascetiche, bensì in un periodo di raccoglimento e preghiera, che dà occasione ad un incontro prolungato col Signore. Direttore del « mese » è il Padre Maurizio Flick, S. I., coadiuvato dal Padre Z. Alszeghy, S. I., professori dell'Università Gregoriana. Le iscrizioni devono pervenire al Santuario di Galloro, Ariccia (Roma), prima del 15 luglio.

Per la Revisione Ecclesiastica: P. Ceslao Pera O.P.

Direzione e Ammin.: L.I.C.E. - Via Assarotti, 10 - Torino

Abbonam. anno 1960 - L. 1300 - Estero L. 2600 - c/c Postale 2-111

ROBERTO BERRUTI, *direttore responsabile*

Autor. P.W.B. n. P.R 15 del 10-7-1945 - Tip. E. Bono, Via S. Paolo 12 - Torino